

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 408<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO 1986

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,  
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>CORTE DEI CONTI</b>	
<b>GRUPPI PARLAMENTARI</b>		Trasmissione di documentazione .....	Pag. 5
Composizione .....	3	<b>PETIZIONI</b>	
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		Annunzio .....	6
Trasmissione dalla Camera dei deputati .....	3	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	
Annunzio di presentazione e assegnazione ...	4	<b>Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1630:</b>	
Assegnazione .....	4	PRESIDENTE .....	7
Presentazione di relazioni .....	4	FRANZA (PSDI) .....	7
Presentazione di relazioni e del testo degli articoli .....	5	<b>Discussione:</b>	
Nuova assegnazione .....	5	«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (1630) (Relazione orale):	
<b>DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO</b>		PRESIDENTE .....	7 e passim
Trasmissione .....	5	* FRANZA (PSDI), relatore .....	7 e passim
<b>GOVERNO</b>			
Trasmissione di documenti .....	5		

SELLITI (PSI) .....	Pag. 9, 22
* GIOINO (PCI) .....	11, 29
D'AMELIO (DC) .....	14, 30
* RASTRELLI (MSI-DN) .....	15 e <i>passim</i>
* TROTTA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri .....	17 e <i>passim</i>
* CALICE (PCI) .....	17, 26
VENANZETTI (PRI) .....	21, 29
COLELLA (DC) .....	27
PAVAN (DC) .....	28
* CASTIGLIONE (PSI) .....	28
* DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno .....	31

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni .....	Pag. 40
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni .....	40
Annunzio di interpellanze e interrogazioni ..	41
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	49

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1986**

49

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

**COLOMBO VITTORINO (V.), segretario,** dà lettura del processo verbale della seduta del 6 febbraio.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

**PRESIDENTE.** Sono in congedo i senatori: Brugger, Carta, Cerami, D'Agostini, Ferrara Salute, Filetti, Gozzini, Melandri, Nepi, Ongaro Basaglia, Pastorino, Patriarca, Rossi Aride, Tanga, Ulianich, Venturi, Vernaschi, Vettori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fallucchi, a Bruxelles e Ginevra, per attività della Commissione militare e per il Comitato speciale della NATO.

### Gruppi parlamentari, composizione

**PRESIDENTE.** Il senatore Rossi Gian Pietro Emilio ha dichiarato di aderire al Gruppo della Democrazia cristiana.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

**PRESIDENTE.** In data 7 febbraio 1986, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3335. — «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)» (1504-B) (Appro-

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In data 10 febbraio 1986, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3336. — «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988» (1505-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In data 8 febbraio 1986, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3175. — «Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura» (1676) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

In data 11 febbraio 1986, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 1134. — Deputati COLOMBINI ed altri. — «Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici» (1677) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 3310. — Deputati ANSELMINI ed altri. — «Modifica dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro» (1678) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 2168. — Deputati MARTELOTTI ed altri. — «Norme a tutela dei militari coinvolti in giudizio per fatti connessi all'esercizio delle funzioni» (1679) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

**Disegni di legge,  
annunzio di presentazione e assegnazione**

PRESIDENTE. In data 7 febbraio 1986, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro di grazia e giustizia:*

«Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello» (1675).

In data 10 febbraio 1986, detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), previo parere della 1ª Commissione.

La 1ª Commissione permanente, udito il parere della 2ª Commissione, riferirà all'Assemblea nella seduta del 13 febbraio 1986, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

**Disegni di legge, assegnazione**

PRESIDENTE. In data 10 febbraio 1986, i seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

*alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):*

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)» (1504-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988» (1505-B) (*Appro-*

*vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª e della 12ª Commissione.

In data 11 febbraio 1986, il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):*

JERVOLINO RUSSO ed altri. — «Trattamento giuridico ed economico delle suore incaricate degli istituti di prevenzione e di pena» (1624), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

— in sede referente:

*alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (EN-PAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (1642), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione.

**Disegni di legge, presentazione di relazioni**

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), in data 12 febbraio 1986, il senatore Spitella ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983» (1487).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 10 febbraio 1986, il senatore TRIGLIA ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi» (1159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### **Disegni di legge, presentazione di relazioni e del testo degli articoli**

PRESIDENTE. A nome della 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in data 10 febbraio 1986, il senatore MASCIADRI ha presentato la relazione ed il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati» (1578).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

PRESIDENTE. Su richiesta della 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in data 7 febbraio 1986, è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

Deputati PISANI ed altri. — «Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione» (1599) (Approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati).

Su richiesta della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

Deputati VALENSISE ed altri. — «Condono di sanzioni disciplinari ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nonchè agli esercenti pubbliche funzioni o attività professionali» (1230) (Approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati);

«Modificazioni agli articoli 5 e 6 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza» (1510).

### **Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione**

PRESIDENTE. Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 24 gennaio 1986,

ha trasmesso la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Mitrotti, per il reato di cui all'articolo 343, secondo comma, del codice penale (oltraggio a un magistrato in udienza) (Doc. IV, n. 69).

### **Governo, trasmissione di documenti**

PRESIDENTE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 21 gennaio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma, della legge 6 dicembre 1982, n. 1643, il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) relativo all'esercizio 1984, corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione e di quello del Collegio dei revisori.

Detta documentazione sarà inviata alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente.

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione**

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 febbraio 1986, ha trasmesso la determinazione n. 1835 adottata, ai sensi della legge n. 259 del 21 marzo 1958, dalla Corte in sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza dell'8 e 29 ottobre 1985 con cui si dichiara:

non esservi motivi di rilievo nella designazione e nella conseguente nomina di un avvocato dello Stato in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

non conforme a legge il pagamento dell'avvocato dello Stato, membro del Consiglio di amministrazione del succitato ente, del compenso di cui alla nota del Ministro delle partecipazioni statali del 17 maggio 1985 prot. 133/Ris. (Doc. XV-bis, n. 2).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

**Petizioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle seguenti petizioni pervenute al Senato.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo di modifica dell'articolo 50 della Costituzione al fine di realizzare una più incisiva disciplina dell'istituto delle petizioni. (*Petizione n. 126*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo al fine di attuare un maggiore decentramento nella organizzazione dei comuni onde assicurare la effettiva partecipazione dei cittadini alla amministrazione. (*Petizione n. 127*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo per la istituzione del difensore civico in ogni circoscrizione. (*Petizione n. 128*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, espone la necessità che nell'espletamento dei pubblici concorsi sia effettivamente garantito l'accesso ai più capaci e meritevoli. (*Petizione n. 129*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo, anche di modifica dell'articolo 4 della Costituzione, per rendere effettivo il diritto al lavoro di tutti i cittadini. (*Petizione n. 130*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, rappresenta la comune necessità che ogni lavoratore sia sottoposto a controlli medici periodici per accertare le conseguenze sulle condizioni di salute dell'ambiente di lavoro. (*Petizione n. 131*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo, anche di modifica dell'articolo 21 della Costituzione, per una più efficace tutela del diritto di informazione e di cronaca e della professione di giornalista. (*Petizione n. 132*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo per ri-

durre il numero delle unità sanitarie locali. (*Petizione n. 133*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo al fine di disciplinare il prelievo di organi da cadavere a scopo terapeutico. (*Petizione n. 134*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo al fine di abrogare tutte le agevolazioni, a qualunque titolo previste, di cui godono particolari categorie di cittadini. (*Petizione n. 135*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, rappresenta la necessità che si provveda tempestivamente alla nomina dei presidenti dei consigli circoscrizionali del Comune di Roma. (*Petizione n. 136*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo per il riconoscimento, anche a fini economici, del lavoro delle casalinghe. (*Petizione n. 137*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede un provvedimento legislativo al fine di introdurre la elezione diretta dei sindaci, degli assessori comunali e dei presidenti dei consigli circoscrizionali. (*Petizione n. 138*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede una più adeguata disciplina della materia delle nomine degli amministratori degli enti pubblici al fine di ottenere un esercizio più rigoroso del loro mandato. (*Petizione n. 139*)

Il signor Salvatore Acanfora, da Roma, chiede una modifica dell'articolo 58 della Costituzione, nel senso di abbassare rispettivamente a 21 e 35 anni i requisiti dell'età per l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo per la elezione del Senato della Repubblica. (*Petizione n. 140*)

PRESIDENTE. A norma del Regolamento, queste petizioni, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

**Autorizzazione alla relazione orale  
per il disegno di legge n. 1630**

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. A nome della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge concernente: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Franza si intende accolta.

#### Discussione del disegno di legge:

**«Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata» (1630) (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta del disegno di legge n. 1630 per il quale svolgerò una relazione estremamente sintetica, anzi, per certi versi, alquanto approssimativa, perchè impedimenti di qualche giorno fa, di carattere personale, ed impedimenti odierni, per la simultaneità con altri lavori parlamentari della Commissione difesa, nella quale ero impegnato questa mattina, non mi hanno consentito una costante presenza presso la Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, che

tuttavia ringrazio in questo momento per il lavoro serrato e completo che ha svolto nel corso di queste settimane superando notevoli pericoli, cioè quelli dell'estraneità della materia, altri concernenti la copertura, pur rappresentata nelle note di variazione al bilancio, ed anche i rischi di prolissità, per cui il disegno di legge di conversione, così emendato, è stato contenuto al massimo.

Non possiamo esimerci dal fare anche una valutazione politica di notevole rilievo, perchè in questa sede abbiamo registrato un convergente avviso su questo disegno di legge da parte di tutte le forze politiche. Mi pare che soltanto il Partito repubblicano italiano abbia allegato una qualche indisponibilità ad associarsi alle altre forze politiche per presunti o reali aggravii della spesa pubblica, i quali, se per avventura sussistenti, sono ampiamente motivati e giustificati dalla stessa materia che andiamo oggi a trattare e che appunto concerne le calamità naturali e quindi dei terremoti che spesso affliggono il nostro Meridione.

La peculiarità di questo disegno di legge è quella di aver recepito, in maniera cospicua e ricorrente, le indicazioni poste nel corso dell'ultimo anno di lavoro dalla Commissione speciale per gli eventi sismici. La medesima Commissione è intervenuta con altri utili ed opportuni suggerimenti nel corso di questo importante lavoro, le cui conclusioni oggi andiamo a rassegnare per conto della Commissione stessa.

Il disegno di legge n. 1630 è impostato su due criteri essenziali: sulla proroga di certi termini e su un ritocco alla legislazione in materia sismica. Ambedue tali criteri sono sostanzialmente dovuti alla necessità di continuità dell'azione amministrativa che si vede impegnata in un'opera ingrata per risolvere i numerosissimi problemi posti all'indomani dei terremoti verificatisi nel 1980 e dei successivi. I ritocchi sono dovuti, per l'appunto, alle difficoltà operative che hanno sin qui bloccato l'opera di ricostruzione in molti settori interessati.

Tenuto conto di questi due presupposti essenziali, il decreto-legge viene articolato su alcuni punti fondamentali. L'articolo 1 valuta l'una dopo l'altra talune proroghe che

vengono portate al 31 dicembre 1986. In riferimento a questo termine, invece, in Commissione si è preso in considerazione un arco temporale diverso, maggiore o minore a seconda delle necessità obiettive, e per rendere omogenee le modifiche apportate dalla Commissione si è pervenuti a proporre la soppressione dei punti 2), 5) e 8) dell'articolo, proprio per l'impossibilità di uniformare i termini ivi previsti con quello del 31 dicembre 1986 predisposto dal decreto-legge. È prevista una proroga per l'esenzione dell'I-VA, vi sono proroghe successive per la «legge Bucalossi», proroghe riguardanti le aspettative degli amministratori locali, relative anche ai convenzionati, proroghe per la presentazione degli elaborati, nonché per gli strumenti urbanistici non ancora definiti.

Nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge è prevista la competenza del Ministro per la protezione civile per gli interventi relativi alla ricostruzione di stabilimenti industriali, mentre nel terzo comma è prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle domande dirette alla ricostruzione o alla riparazione di immobili e attrezzature di commercio.

Nell'articolo 2 del decreto-legge viene trattato l'importante argomento degli strumenti urbanistici, per i quali vengono previste varianti e, per la prima volta, recependo le indicazioni della Commissione speciale, anche delle sanzioni, oltre che degli aggiustamenti tecnici previsti al quarto comma e ai successivi.

Una parte di notevole rilievo, poi, è costituita dall'articolo 3 relativo agli interventi di recupero, materia quasi totalmente irrisolta nei nostri comuni per l'impossibilità di trovare quella coesione necessaria al recupero, per l'appunto, delle zone terremotate e disastrose. Nel primo comma di tale articolo è prevista la diffida dei soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento e quindi l'affissione della diffida stessa nell'albo pretorio. Successivamente è disposta anche l'occupazione d'urgenza degli immobili da parte del sindaco con la scelta del concessionario dell'immobile stesso e con l'autorizzazione al comune ad erogare al

concessionario l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero.

Nell'articolo 4, inoltre, vengono previsti contributi per la riparazione di unità immobiliari, contributi che possono essere anche quelli impegnati nella prima rata della ricostruzione. In tale articolo viene considerata anche l'impossibilità di procedere alla ricostruzione medesima per l'eccessiva superficie dell'immobile e, al fine di recepire le segnalazioni della Commissione che si occupa degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici, è prevista la possibilità di stornare fondi per la riparazione dell'intero immobile.

Nell'articolo 5 ci si occupa della ricostruzione fuori sito e dell'ipotesi di scambio per ottenere il contributo da destinare alla realizzazione di immobili diversamente localizzati.

Il lavoro della Commissione si è svolto con l'elaborazione di emendamenti al decreto-legge — questa è stata la prima parte — e successivamente modificando il disegno di legge di conversione.

Credo che le singole proposte di modifica potranno essere illustrate man mano che verranno poste all'attenzione dell'Assemblea. Tuttavia, sinteticamente, si può dire che esse riguardano un diverso assetto della distribuzione dell'IVA, provvedimento che, come ha proposto la Commissione, dovrebbe concernere anche le zone del Friuli-Venezia Giulia, una diversa articolazione delle proroghe dei termini relativi alla «legge Bucalossi», una diversa distribuzione dell'aspettativa che viene particolarmente e attentamente valutata per gli amministratori dei comuni disastri e gravemente danneggiati che hanno necessità di proseguire nell'opera di ricostruzione. Viene poi affrontata, in maniera completa, la questione del personale convenzionato, per far sì che i tecnici che così duramente sono stati impegnati in questi anni possano ricevere finalmente un assetto di lavoro definitivo. Viene prorogato in maniera più organica, di un anno, il termine per l'occupazione di urgenza. È inoltre consentita la riapertura dei termini per la domanda per gli immobili commerciali, dei termini per l'adozione di piani regolatori e per la localizzazione da parte dei comuni ed è inol-

tre prevista l'estensione delle procedure di esproprio e così via.

Nelle proposte tese a emendare il disegno di legge, sono previste, di volta in volta, delle maggiorazioni dei contributi per gli edifici storici e per le perizie di variante, una diversa distribuzione dei compensi professionali, poteri sostitutivi da parte del mezzadro e del colono con conseguente proroga dei loro contratti, la possibilità di non decadere dal diritto ai contributi se si assolvono gli oneri relativi al condono edilizio, una spesa di urbanizzazione che riguarda anche il PIP, la possibilità di estendere taluni benefici agli emigrati assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se non risultino ancora perfezionati i relativi atti di cessione, ed altri importanti provvedimenti che riguardano l'intervento della Cassa depositi e prestiti con l'autorizzazione ad erogare mutui aggiuntivi fino a 200 miliardi, fondi speciali per la cooperazione e così via.

Queste, in maniera molto succinta e sintetica, derivante dallo stato di necessità in cui ci troviamo ad operare nel rassegnare questo provvedimento, dato che il testo definitivo è pervenuto solo un quarto d'ora fa, sono le conclusioni cui siamo pervenuti, che credo meritino l'approvazione dell'Assemblea, per il cospicuo sforzo che ha fatto la Commissione speciale per dare finalmente organicità ed assetto definitivo all'iniziale proposta del Governo. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sellitti. Ne ha facoltà.

**SELLITTI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il protrarsi delle condizioni di disagio e di eccezionalità nelle zone della Campania e della Basilicata colpite dal gravissimo sisma del 1980 richiede misure che procrastinino gli effetti di precedenti provvidenze. Siamo quindi perfettamente consapevoli dell'opportunità di ulteriori misure e concordi con l'esigenza di assicurare a queste zone, fino al completo recupero di condizioni di riconosciuta normalità, un sostegno mirato

ed intelligente. Del resto, la Commissione permanente appositamente costituita per vigilare sulla ristrutturazione delle zone terremotate ha più volte ribadito, in occasione dell'esame di taluni recenti provvedimenti, la necessità di intervenire per prorogare i termini di alcuni interventi già fissati al 31 dicembre 1985, segnalando altresì l'opportunità di ulteriori interventi volti a favorire una più efficace e rapida applicazione delle norme emanate.

Credo che questo provvedimento recepisca ampiamente i suggerimenti espressi. La struttura composita e al tempo stesso essenziale delle sue norme dimostra la volontà di andare al nocciolo delle questioni ancora aperte e insolute, anche per rilanciare interventi in atto sulla strada della piena utilizzazione della potenzialità offerta dai precedenti provvedimenti e non ancora pienamente utilizzata. È inutile rielencare ad una ad una le norme: i punti proposti sono certamente tutti indispensabili; semmai, c'è il rischio che non siano ancora del tutto sufficienti. Non possiamo trascurare il fatto che siamo di fronte a zone che vivono una doppia emergenza: quella delle conseguenze degli eventi sismici infatti non è altro che una calamità eccezionale, che si è riversata su di un'area strutturalmente calamitata da un sottosviluppo permanente.

Come suol dirsi, ha piovuto sul bagnato, e questa coincidenza di eventi negativi ha portato e comporta sforzi ancor più massicci di recupero, ha mostrato l'insufficienza di reattività ed efficacia degli interventi pubblici attivati, ha sollevato il problema sollecitando soluzioni di natura diversa da quelle che si possono prospettare in aree più sviluppate del paese.

In questo contesto, cari colleghi, fa piacere cogliere i segni di una realtà che comunque si muove nel senso di un recuperato spazio di iniziativa; da parte delle amministrazioni comunali e delle comunità montane si registrano prese di posizione ed azioni in altri tempi inimmaginabili. Negli anni che hanno seguito il varo della legge n. 219 e che hanno messo alla prova, talvolta in modo non del tutto soddisfacente, capacità e volontà dei soggetti chiamati a svolgere un ruolo pubbli-

co attivo nell'opera di rinascita delle zone, si sono formate nuove coscienze e nuove capacità istituzionali che oggi fanno registrare importanti e consistenti frutti.

Gli effetti positivi di questo processo hanno migliorato il volto di amministrazioni tradizionalmente assai più ricettive agli impulsi di sviluppo e di progresso e hanno anche cambiato la qualità delle scelte degli interventi a queste demandati. Ben vengano dunque, accanto a misure che procrastinano i termini per l'esenzione IVA e l'esonero degli oneri di cui all'articolo 3, quelle misure che consentano di confermare il collocamento in aspettativa degli amministratori locali nonché gli incarichi al personale convenzionato, quel personale cioè che ha consentito di fronteggiare le carenze del post-terremoto e che ha oggi acquisito preziosi requisiti di professionalità e risulta perciò stesso utile e produttivo per le esigenze delle amministrazioni locali.

Come dicevo, la portata delle disposizioni risulta per molti aspetti più calibrata rispetto alle caratteristiche storiche e strutturali, di costume e di sviluppo proprie delle nostre zone interessate dal provvedimento. La discussione e gli emendamenti che sono scaturiti dal lavoro della Commissione di merito hanno naturalmente contribuito ad affinare, nel segno delle peculiarità locali, le misure già previste.

Il testo nella sua attuale stesura risulta quindi abbondantemente permeato delle aspettative proprie delle popolazioni cui è diretto. Basta richiamare a questo specifico proposito talune delle norme che ci vengono sottoposte. Penso ad esempio alle misure dell'articolo 5, che in materia di trasferimenti di immobili per i quali si è beneficiato di contributi introduce la condizione di permanenza dei benefici stessi in caso di alienazione quando questa avvenga in ambiti di parentela circoscritti. Queste disposizioni rispecchiano una casistica, in località caratterizzate da accentuata emigrazione come sono quelle in questione, che risulta più frequentemente e anche più probabile.

Pur nella positività dello spirito e della lettera delle norme che sono in discussione, e che si auspica possano produrre ancora più

positivi e duraturi effetti di ritorno nella loro concreta applicazione, non sono poche né di minor momento norme e misure che si ravvisano come necessarie ma che, purtroppo, anche in questo provvedimento non sono riuscite a trovare una loro collocazione. Ma di queste forse la più sentita a livello generale è senz'altro rappresentata dalla tanto auspicata esenzione dal servizio militare di leva per i giovani residenti nei comuni terremotati. È largamente diffusa la convinzione circa la scarsa incidenza negativa che avrebbero le eventuali misure di esonero proposte per le zone terremotate nel contesto dell'economia generale del sistema di leva su base nazionale. Numericamente parlando le unità sottratte a questo servizio sarebbero comunque di entità sopportabile; grande viceversa parrebbero i benefici non solo personali per quei giovani che, sollevati dall'onere di trascorrere alle dipendenze dei servizi della difesa nazionale i mesi di attività che corrispondono al prescritto periodo di esaurimento degli obblighi di leva, potrebbero proficuamente contribuire a ricostruire e a rilanciare le loro zone di origine e a crearsi una più tempestiva posizione lavorativa e professionale.

Merita ricordare che è proprio di questi giorni la divulgazione di notizie secondo le quali il Ministro della difesa avrebbe intenzione di operare un taglio al contingente militare di leva, per motivi interni alle opportunità ed alle esperienze organizzative della Difesa.

Ribadisco quindi questa necessità nella speranza — che è anche un auspicio — che questa esigenza entri al più presto a far parte delle misure dirette alle popolazioni meridionali colpite dal terremoto. Come cittadino appartenente a quelle zone mi sento impegnato in prima linea nell'opera di ricostruzione che richiede non soltanto iniziative pratiche, ma anche tanta tenacia, volontà, abnegazione e soprattutto fiducia nella capacità di riscattare ad un avvenire migliore e più vicino agli *standards* delle altre zone più fortunate del nostro paese le generazioni future, i giovani di domani che saranno chiamati a ricevere, conservare e valorizzare il patrimonio che oggi, con i sacrifici ed il

contributo di tutti, riusciranno a realizzare nelle zone più arretrate del nostro Mezzogiorno. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gioino. Ne ha facoltà.

\* GIOINO. Signor Presidente, signor Ministro, voglio brevemente illustrare anche il senso di alcune proposte che in sede di conversione di questo decreto, in Commissione, abbiamo formulato e sulle quali, per la verità, abbiamo incontrato il largo favore dei commissari.

Queste proposte, già da qualche mese formulate in sede di Comitato ristretto, hanno teso essenzialmente a centrare il provvedimento sul problema più grave, più scottante, quello per il quale stiamo pagando prezzi più alti nelle zone colpite dal sisma del 1980. Mi riferisco essenzialmente al problema dei centri storici per i quali la nostra riflessione ha maturato il convincimento che occorre fare qualcosa. Perché vero è che la ricostruzione è decollata ma questo è avvenuto essenzialmente per i punti dove i problemi erano meno difficili, per quelle situazioni che minori difficoltà presentavano per le amministrazioni locali.

Abbiamo invece dovuto riscontrare il permanere di una complessiva stasi nel processo della ricostruzione per quanto riguarda le questioni dei centri storici. E qui abbiamo ragionato tenendo presente che a nostro giudizio due erano le questioni che andavano risolte ed affrontate. Innanzitutto l'adeguamento della spesa per quanto riguarda la riparazione e la ricostruzione dell'impianto urbanistico dei centri. Il secondo aspetto è quello che riguarda l'attivazione dei mutui che consentono ai privati di far fronte con minore difficoltà alla spesa. Una terza questione su cui si è riflettuto era quella di vedere se era giunto finalmente il momento di dotare i comuni e i consigli comunali di un finanziamento diverso da quello previsto dall'articolo 3, di una fonte aggiuntiva dello stesso finanziamento che permettesse ai consigli comunali di diventare non spettatori passivi del processo di ricostruzione ma atto-

ri, nel senso di poter intervenire come protagonisti nella programmazione e nella gestione della ricostruzione dei centri storici.

È questo il senso che noi abbiamo dato all'articolo che prevede un finanziamento aggiuntivo sotto forma di mutui presso la Cassa depositi e prestiti, di cui dotare i comuni per i prossimi anni. Questo dunque il problema fondamentale: togliere il processo della ricostruzione dal rapporto puro e semplice tra cittadino e commissione *ex* articolo 14 e vedere come il consiglio comunale possa intervenire nelle situazioni più difficili non soltanto con i poteri sostitutivi nei confronti dei privati ma anche con capacità propria di programmazione e di realizzazione di alcune opere. Ci è sembrato che questo elemento potesse dare organicità ad un processo che faticosamente si è messo in moto e che, dopo cinque anni, si vede arrestare laddove la ricostruzione presenta questioni più difficili e maggiori complicazioni.

Il provvedimento per avere l'organicità necessaria doveva intrecciarsi con altri aspetti legati alla ricostruzione e allo sviluppo, ma il permanere di poteri diversi, con la presenza dei commissari delegati alla gestione di importanti norme nello stesso processo della ricostruzione e dello sviluppo, ci ha impedito di esaminare e di intrecciare i problemi riguardanti la ricostruzione e quelli relativi allo sviluppo. Quindi, in maniera corretta, abbiamo evitato di esaminare e di avviare i processi che riguardano lo sviluppo: mi riferisco in particolare alla gestione degli articoli 21 e 32.

Questo è un punto centrale che verrà all'esame di questa Aula e sul quale il nostro Gruppo avrà parole importanti da spendere perché il processo dello sviluppo non può essere ancora disancorato da quello della ricostruzione. In ogni caso la Commissione e il comitato ristretto hanno lavorato in modo da dare organicità al decreto di proroga di alcuni termini che come tale doveva limitarsi essenzialmente ad alcune questioni urgenti; ma sia su queste che su altre questioni abbiamo voluto riflettere nel senso di dare comunque un assetto complessivo ai problemi affrontati dal decreto.

Si tratta di porre nei termini finali le

questioni che riguardano l'attività degli amministratori, alcuni benefici complessivi, alcuni esoneri. E qui la Commissione ha compiuto lo sforzo di guardare un poco più in là evitando che successive scadenze mettessero il Governo in condizione di proporre ulteriori provvedimenti per decreto. Abbiamo cercato cioè, per quanto possibile, di sistemare in via definitiva una materia che di questo ha bisogno, perchè la conclusione a cui sono pervenute tutte le forze politiche è che nella legislazione in materia di terremoto bisogna dare certezza alle amministrazioni locali, ai cittadini che operano sul territorio.

Da più parti ci è stato fatto presente che è impensabile una legislazione che varia in continuazione nel tempo e che è invece pensabile porre finalmente in maniera seria un freno alla decretazione, dando cioè un assetto stabile e definitivo a questo tipo di legislazione. Naturalmente non abbiamo con questo inteso dire l'ultima parola: è chiaro che molti provvedimenti che verranno presentati meriteranno ulteriori riflessioni e probabilmente degli aggiustamenti. Però siamo su quella strada, abbiamo voluto intraprendere quella linea in modo da costituire un quadro di riferimento certo. In questo quadro alcune questioni meritano sicuramente attenzione.

Signor Ministro, sugli strumenti urbanistici abbiamo accettato una proroga che è stata ritenuta necessaria, indispensabile; ma si sappia che non è più possibile concepire che un comune possa disattendere un obbligo di legge ancora per altri anni. Si tratta di uno degli adempimenti fondamentali che un comune deve compiere nel processo della ricostruzione e si sappia con assoluta certezza (noi abbiamo tutta la serenità in questo senso) che un comune che ancora si rende responsabile di gravi inadempienze in questo settore non merita solo la sanzione prevista da questo articolo, cioè quella del mancato utilizzo dei fondi *ex* articolo 3, ma merita invece lo scioglimento del consiglio comunale.

Non si comprende, quindi, come sia possibile che, mentre un comune che non approva un bilancio (che ormai è un atto tragicamente del tutto burocratico, a livello di piccolo ente locale) deve essere sciolto, un comune

che viene meno a questo preciso obbligo di legge, che rappresenta il punto essenziale della sua opera di programmazione di sviluppo, non debba invece essere sciolto.

Sono passati ormai quasi cinque anni da quando la legge obbligò i comuni a dotarsi di strumento urbanistico. Ebbene, la stragrande maggioranza dei comuni non ha tenuto conto di quest'obbligo, si è resa cioè inadempiente, rispetto alla legge ed alla popolazione, di un gravissimo atto.

Noi dobbiamo cercare le forme per portare le amministrazioni locali a compiere questo passo decisivo per la ricostruzione e per lo sviluppo di queste popolazioni.

Si cerca, quindi, una parola definitiva anche per quanto riguarda il regime delle varianti, perchè il ritmo della ricostruzione merita da parte dei consigli comunali anche qui degli strumenti di riferimento certi. Non è possibile che si lascino intere popolazioni nell'incertezza; che si lascino i tecnici nell'impossibilità di progettare poichè i consigli comunali e le varie amministrazioni che si succedono di volta in volta cambiano di fatto quella che è la strumentazione urbanistica di cui si sono dotati.

Abbiamo inteso dare un assetto definitivo alla questione del personale, una questione che è molto sentita. Si tratta di più di mille operatori che hanno dato un grandissimo contributo all'indomani del terremoto; si tratta per noi di decidere se questa gente qualificata, che ha dato questo contributo, deve restare alle dipendenze degli enti locali (e deve fare quindi una scelta per un impiego pubblico), oppure se deve ritornare all'esercizio della professione privata.

Con questo provvedimento noi intendiamo fare questo, cioè dare la possibilità a questi giovani e a questi tecnici di restare al servizio della pubblica amministrazione, oppure di fare altra scelta: a noi sembrava che dopo tanto tempo una parola definitiva su questa questione dovesse essere data e l'abbiamo data.

Così come abbiamo inteso, nella misura in cui è possibile, esaminare e cercare di portare a soluzione il problema delle competenze professionali dove la necessità di ordinare, di regolamentare una disciplina, cioè quella del pagamento delle competenze, è diventata

non solo indispensabile, ma urgente, perchè sicuramente i tecnici hanno fatto la loro parte; sicuramente sono una parte fondamentale nel processo di ricostruzione, e un contributo fondamentale lo hanno dato, ma è altrettanto vero che in tantissimi casi ci sono stati degli abusi veri, reali, per cui siamo arrivati a parcelle anche molto elevate.

Ebbene, noi dobbiamo stroncare questi abusi nella misura in cui ci è possibile, senza una legge rivoluzionaria in questo senso, ma con una legge di riferimento che costituisca una parola di conforto anche per chi si vede spesso avanzare una richiesta onerosissima per il pagamento di queste competenze.

Non so a quale conclusione, per quanto riguarda questo problema, arriveremo, ma sicuramente da parte della Commissione, signor Ministro, unanime è stata la voce per chiedere appunto un provvedimento di calmiera in questo settore, e lo sforzo compiuto dai vari commissari va in questa direzione.

Siamo disponibili ad esaminare la proposta più ragionevole, cioè quella che è più vicina sia agli interessi dei privati cittadini che devono ricostruire che a quelli dei tecnici che debbono operare e ricevere la giusta mercede per il loro lavoro.

Ritengo altresì importante la questione che abbiamo regolamentato con un articolo riguardante il mercato del lavoro. In più di un'occasione ci siamo già soffermati su questo importante aspetto del problema e abbiamo riflettuto su tale questione, che certamente poteva innescare meccanismi di natura assai inquietante.

Abbiamo infatti assistito in questi mesi al costituirsi di fenomeni di «caporalato». Sappiamo che le aziende che si insediano nelle aree terremotate, utilizzando i fondi e le provvidenze previsti dall'articolo 32 della legge n. 219, per le assunzioni si servono per lo più dello strumento del contratto di formazione lavoro, ed è su questo punto che abbiamo voluto dare una risposta, intervenendo per regolamentare, appunto, questo aspetto delle assunzioni. Cioè, abbiamo voluto ribadire anzitutto che debbono essere avviati al lavoro prevalentemente, se non esclusivamente, i giovani che risiedono in quelle aree, cioè i nati e i residenti nei bacini

di manodopera dove sono collocate le aree industriali. Infatti, la «partita» terremoto e gli investimenti fatti per lo sviluppo di quelle aree non devono servire a risolvere problemi di altre zone, che certo sono gravi e vanno risolti, ma non con i fondi destinati ai processi di sviluppo delle aree terremotate.

Abbiamo pertanto voluto dare non soltanto un «segnale» positivo ma anche una norma precisa cui attenersi per il futuro per l'adozione di questi contratti, dando nel contempo alla Commissione regionale per l'impiego la competenza e la responsabilità che merita.

So che moltissimi non sono d'accordo su questo, ma noi non abbiamo individuato una sede più giusta in cui svolgere una trattativa equa e ragionevole tra sindacati, istituzioni e Confindustria. Riteniamo, invece, che questa sia la sede in cui affrontare e risolvere le questioni riguardanti il mercato del lavoro; abbiamo cioè voluto conferire dignità di legge ad accordi che pure sono avvenuti o che avverranno nei prossimi mesi.

Ci auguriamo che queste forze impegnate nel processo di sviluppo e che utilizzano così lautamente i finanziamenti dello Stato possano dare anche un «segnale» di moralizzazione nel processo di assunzione della manodopera.

Signor Ministro, riteniamo con questo articolo di poter dare ai giovani di quelle zone un elemento di certezza e di giustizia per il loro destino produttivo, al quale tante migliaia di giovani guardano e aspirano.

Naturalmente, non crediamo di aver risolto il problema perchè le assunzioni non avvengono soltanto attraverso questo meccanismo, ma esso è sicuramente il meccanismo che gli industriali prediligono, non foss'altro perchè attingono lautamente ai fondi dello Stato. Ma proprio per questo, proprio perchè esistono impegni e sacrifici della società e dello Stato bisogna pure che noi, come Senato, come Parlamento, diciamo una parola decisiva, chiarificatrice, di giustizia in questo settore, e noi crediamo di averlo fatto.

Personalmente non so che destino avrà questo decreto-legge; non so se la Camera vorrà convertirlo in legge in tempi utili, ma so con certezza che abbiamo aperto alcune

possibilità, e vogliamo che di esse il Parlamento si renda fino in fondo cosciente. Su tale problema vogliamo sensibilizzare anche i colleghi di qualsiasi colore politico, affinché ci diano un qualche contributo, perchè l'enorme partita del terremoto, lo voglio ricordare, era ed è una delle questioni centrali per lo sviluppo di quelle zone interne e del Mezzogiorno intero.

Voglio sperare che su tali questioni, che coinvolgono problemi molto vasti e gravi, ognuno di voi voglia dare il proprio contributo ed ognuno di noi fare la sua parte. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore D'Amelio. Ne ha facoltà.

**D'AMELIO.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge al nostro esame credo che meriti di essere approvato, prima di tutto perchè risponde e dà un contributo all'esigenza primaria di assicurare la continuità amministrativa che invece verrebbe a mancare proprio con il venir meno del decreto-legge n. 778 del 1985 e quindi delle norme in esso contenute.

Il disegno di legge di conversione di questo decreto-legge riapre alcuni termini, cerca di snellire alcune procedure e, nello stesso tempo, di rimuovere alcune difficoltà che nel frattempo la dura, difficile e faticosa esperienza della ricostruzione ha evidenziato.

Le norme concernenti il decreto-legge che stiamo esaminando sono sostanzialmente il frutto del lavoro attento della speciale Commissione che aveva opportunamente allargato l'attenzione a tutta la materia, ed aveva suggerito una serie di nuove iniziative che restano urgenti ed indifferibili anche se non hanno trovato pieno accoglimento nel disegno di legge di conversione per l'opportunità, che ha riconosciuto anche la speciale Commissione, di non aggiungere materie che pur non essendo estranee al decreto-legge certamente lo avrebbero appesantito, e nella convinzione che il disegno di legge più organico, che pare sia attualmente all'esame del-

la Camera dei deputati, possa essere anch'esso approvato con una certa speditezza.

Non v'è dubbio che, se l'opera della ricostruzione delle aree colpite dal terremoto è assai complessa, la circostanza impone a tutti, soprattutto al Governo e al Parlamento, il dovere di dare risposte pronte e generose per andare incontro alle attese delle popolazioni colpite. Non è fuor di luogo il richiamo alla esigenza di una normativa più organica finalizzata nei compiti, adeguata nei mezzi finanziari e snella nelle procedure. Il ministro De Vito, per la responsabilità di coordinatore degli interventi, ha presentato diversi disegni di legge che non hanno trovato, per diverse ragioni, la dovuta attenzione da parte del Parlamento. Mi auguro che anche l'esperienza negativa del passato valga a renderci tutti più pronti, più sensibili e aperti alle esigenze vere delle popolazioni colpite.

Il disegno di legge di conversione al nostro esame, tuttavia, dà un contributo, anche se assai limitato, alla soluzione dei tanti problemi ancora aperti, causati dal terremoto. In questa direzione si muovono certamente le norme che prorogano i termini scaduti il 31 dicembre 1985, quelle che mettono ordine nella utilizzazione del personale convenzionato dando certezza di occupazione a tanti giovani che, per aver operato al servizio delle amministrazioni locali, hanno acquisito esperienze che non possono e non devono essere disperse, quelle norme che, in un certo qual modo, si sforzano anche di riparare ingiustizie o disattenzioni di amministratori che hanno licenziato o non hanno rinnovato il contratto ai tecnici per ragioni diverse (non ultima per motivi di persecuzione nei confronti di chi non appartenesse alla propria parte politica), quelle norme che riparano recuperando questi valori e queste esperienze, le norme che riaprono i termini per l'adozione degli strumenti urbanistici, dei quali ha parlato recentemente anche il collega Gioino, quelle che riconoscono la necessità di assicurare contributi maggiori per la ricostruzione degli immobili di dimensioni superiori ai 110 metri quadri menzionati dalla legge n. 219, per i quali la rico-

struzione è resa ancor più difficile per i vincoli urbanistici e architettonici che spesso si riscontrano su tali immobili.

Avremmo voluto che si esaminasse con maggior apertura anche il problema del recupero dei centri storici, ma l'esigenza di limitare la materia alle norme presenti nel decreto ha suggerito di rinviare tale argomento ad altra data.

A me pare inoltre importante che il Parlamento ponga maggiore attenzione alla necessità di ricordare le norme sul condono edilizio all'opera di ricostruzione, se si vuole evitare un contenzioso che si annuncia assai oneroso e che non solo potrebbe mettere in seria difficoltà gli amministratori locali, ma soprattutto potrebbe bloccare l'opera stessa della ricostruzione. Su questo tema delicato, ma assai urgente, mi permetto di richiamare l'attenzione del Ministro, del Governo e del Senato.

Credo poi necessario che il Governo mostri una certa apertura nei confronti dei giovani di leva di tutte le regioni terremotate, ripristinando ed estendendo l'esonero dagli obblighi di leva ai giovani residenti in tali aree, tanto più che recenti notizie di stampa hanno riportato la volontà del ministro Spadolini di concorrere al contenimento della spesa pubblica riducendo le spese militari attraverso la riduzione del contingente di leva — così mi pare di capire — di almeno 17.000 unità all'anno. I giovani esonerati già negli anni passati hanno concorso all'opera della ricostruzione traendo insieme da questa esperienza esempio corroborante di virtù e di impegno civico, certamente non inferiore a quello che avrebbero tratto se fossero stati nelle caserme e in armi.

Concludendo, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame limita assai la materia che invece dovrebbe essere più articolata e complessa per concorrere a eliminare i vincoli e a snellire le procedure, assicurando poi all'opera di ricostruzione mezzi finanziari che o sono pochi o tardano a venire.

Non mi dilungo in questa lamentela, ma credo che chi è chiamato ad attendere direttamente — e i sindaci lo sanno molto bene — all'opera della ricostruzione avverte come all'ansia di poter concorrere alle attese, alle

aspettative, alle sollecitazioni e alle pressioni delle popolazioni interessate non sempre gli amministratori locali possono trovare elementi di supporto, soprattutto non sempre trovano gli strumenti tecnici adeguati o i mezzi finanziari per concorrere a questo dovere civile della ricostruzione.

Con questi intendimenti, augurando che il Parlamento e il Governo facciano sollecitamente la loro parte, per rivedere ciò che va rivisto, per assicurare mezzi finanziari adeguati, credo che il Senato vorrà dare voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Rastrelli. Ne ha facoltà.

\* **RASTRELLI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, questo disegno di legge di conversione dell'ennesimo decreto-legge di proroga pone due aspetti: uno meramente tecnico e uno propriamente politico. L'aspetto tecnico riguarda i termini, tante volte prorogati, che stanno per scadere, il complessivo meccanismo degli incentivi che non può essere fermato, e la necessità di continuare nell'impostazione già data dai precedenti provvedimenti legislativi e dagli impegni assunti dal Governo e dallo Stato con le leggi: quindi, sotto questo aspetto, anche questo decreto e la legge di conversione sono atti dovuti. L'aspetto politico invece è profondamente diverso e in questo momento ritengo sia indispensabile fare il punto della situazione.

Quando, subito dopo il terremoto del 1980, la famosa Commissione speciale che ancora oggi è in piedi ebbe a riunirsi per tante sedute, per tante notti, l'impegno di fondo riguardava l'esigenza di impostare il problema della ricostruzione collegandolo intimamente con quello dello sviluppo. A distanza di circa sei anni, possiamo dire che questo obiettivo, in cui tutte le forze politiche si riconobbero, non è stato realizzato nè questo decreto riuscirà a collegare questi due elementi così importanti, in quanto l'operazione complessiva che sul terremoto è stata innestata è fallita. Dobbiamo quindi domandarci quali sono le cause del fallimento,

perchè questa è l'occasione in cui il Parlamento può prendere atto degli errori commessi, delle previsioni che poi non si sono realizzate, delle opportunità che non si sono sfruttate, affinché il futuro orientamento governativo e legislativo possa trarre da queste esperienze così negative del passato gli elementi per un giudizio migliore e per una diversa impostazione dei problemi.

Voglio ricordare — certe verità vanno riconosciute e riconosco questa verità da parlamentare meridionale — che lo Stato, il Governo centrale hanno fatto, dopo il terremoto, uno sforzo notevolissimo per le zone terremotate, dal punto di vista economico, della provvista finanziaria e dei mezzi straordinari di legislazione che sono stati preventivati ed approvati. Eppure, nonostante questo sforzo e questi mezzi eccezionali, l'operazione non ha avuto il risultato sperato.

Quali sono i motivi di questo mancato successo? Con estrema chiarezza dobbiamo dire che è stata la mancanza del momento decisionale centrale che ha comportato il fallimento dell'operazione. La frammentazione delle competenze, il voler comunque investire gli enti locali di una attività alla quale non erano preparati, non erano disponibili, questa scelta è stata la causa prima della mancata realistica impostazione di un processo che fosse di autentico sviluppo collegato alla ricostruzione.

Però, neanche la ricostruzione, nel suo aspetto strutturale, fisico è riuscita. Se penso alle migliaia di miliardi che sono stati spesi, per esempio, a Napoli e che sono serviti soltanto ad imbiancare le facciate, che oggi sono un'altra volta nelle condizioni precedenti, senza alcun intervento strutturale sul patrimonio urbanistico, senza un piano programmatico di ricostruzione della città, con una sola creazione massiccia di alloggi aggiuntivi che hanno finito per aggravare maggiormente la situazione urbanistica e di vivibilità complessiva di quella città, devo rilevare onestamente che questi errori hanno comportato un prezzo molto alto.

Il decreto-legge che stiamo per approvare purtroppo segue lo stesso indirizzo e le stesse finalità: tende a determinare soltanto la

sanatoria per taluni comparti, quale quello dell'occupazione clientelare e che si è sviluppata. Non discuto delle competenze professionali che si possono essere sviluppate, e che quindi meritano di essere riconosciute, però debbo anche denunciare in questa Aula che quel movimento, quell'attività di reperimento di organici aggiuntivi è stata strumentalizzata dagli enti locali soltanto per fini clientelari e quindi anche quella partecipazione, che viene vantata come un supporto di alto valore, di fatto altro non è stata che l'aggiunta, nei ruoli degli enti locali, di nuovi soggetti in aumento delle rispettive piante organiche e quindi un maggior aggravio per i bilanci degli enti locali.

Queste considerazioni complessive e questa riflessione sullo stato della ricostruzione mi inducono in questo momento a dover distinguere la posizione del partito rispetto al piano tecnico e rispetto al piano politico. Sul piano tecnico è chiaro che un decreto-legge riguardante termini che stanno per scadere deve per forza e necessariamente comportare una proroga delle attività e dei termini che già furono stabiliti. Ma il giudizio politico non può essere sottaciuto in questo momento in quest'Aula: sarebbe una assenza di responsabilità, un principio di infingimento se non cogliessimo quest'occasione per esprimere, rispetto all'operazione complessiva della ricostruzione dopo il terremoto, il nostro giudizio pienamente negativo.

Sono questi i motivi per i quali ci asterremo dal voto sul provvedimento perchè se, da un lato, dobbiamo riconoscere una esigenza e un'urgenza per la scadenza dei termini, dall'altro non possiamo confondere col nostro voto favorevole un giudizio critico che abbiamo confermato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**FRANZA, relatore.** Non ho nulla da aggiungere alla relazione svolta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero dire solo poche parole per esprimere l'apprezzamento del Governo per il contributo che gli onorevoli senatori hanno voluto portare qui in Aula e per esprimere l'apprezzamento per lo sforzo compiuto dai commissari in Commissione che consente di arrivare alla formulazione di un testo sicuramente migliore rispetto a quello originario.

Sono stati affrontati dai commissari problemi annosi che riguardavano in particolare — come ricordavano i senatori che mi hanno preceduto — il convenzionamento del personale presso gli enti locali. Sono stati affrontati problemi di grande rilevanza occupazionale, quali le modalità di reclutamento del personale ai sensi dell'articolo 32, cioè per quel che riguarda le aree industriali e i bacini di collocamento delle aree disastrose e gravemente danneggiate.

Il Governo rinnova, quindi, il proprio apprezzamento e si augura che il provvedimento

possa essere rapidamente convertito in legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Commissione ha potuto presentare sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione numerosi emendamenti solo pochi minuti prima dell'inizio dei lavori della seduta odierna, per cui si avverte l'esigenza di un approfondimento. Quindi sospenderò la seduta per consentire appunto questa possibilità di approfondimento.

CALICE. Chiedo scusa, signor Presidente, un approfondimento su che cosa?

PRESIDENTE. La Presidenza, senatore Calice, avverte l'esigenza di approfondire il contenuto dei vari emendamenti che sono stati presentati. Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,35).

### Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

premessi:

che è intenzione del Ministro della difesa di ridurre il contingente militare di leva di diverse migliaia di unità;

che questa decisione rientrerebbe in una serie di misure intese a contenere la spesa pubblica;

considerato che lo stesso Ministro della difesa ha più volte respinto le diverse proposte di esonero dal servizio di leva per i giovani residenti nelle zone colpite dal terremoto (Campania, Basilicata e Calabria),

impegna il Governo a riconsiderare, in occasione di un eventuale ridimensionamento del contingente di leva, la possibilità di

esonero per i giovani residenti nelle zone terremotate del nostro paese».

9.1630.1 SELLITTI, SCARDACCIONE, PINTO Michele, GIOINO, DE CINQUE, D'AMELIO, FIMOGNARI

Prima di procedere nell'esame dell'ordine del giorno, e successivamente degli articoli e degli emendamenti, ritengo utile che l'Assemblea sia informata del seguente parere espresso dalla Commissione bilancio sugli emendamenti presentati:

«La Commissione bilancio ha espresso parere contrario, per difetto di copertura, sugli emendamenti: 1.5; 1.7, relativamente all'ultimo periodo; per quanto riguarda il predetto emendamento 1.7, la contrarietà è stata motivata dal Tesoro oltre che per motivi di copertura anche in ragione della considera-

zione che la disposizione sarebbe in contrasto con la vigente legislazione sul regime delle imprese artigiane. Il parere è ugualmente contrario sugli emendamenti 1.0.3; 1.0.4; 1.0.5; 1.0.8; 1.0.9; 1.0.10; 1.0.11; 1.0.12, limitatamente al comma finale; e 1.0.13, limitatamente al secondo comma.

Si fa altresì presente che il rappresentante del Tesoro, in sede di esame presso la Commissione bilancio, ha chiesto che venisse lasciato agli atti il suo avviso contrario sugli emendamenti 5.2; 1.0.1; 1.0.7.

Il contrario avviso del rappresentante del Tesoro è stato motivato per difetto di copertura. La Commissione invece ha ritenuto che per gli emendamenti testè indicati la copertura possa rinvenirsi nell'ambito degli stanziamenti già disposti per la ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto».

Onorevoli colleghi, la Presidenza ritiene opportuno, prima di procedere oltre nell'esame, comunicare all'Assemblea le sue decisioni in merito alla proponibilità degli emendamenti presentati.

Per quanto riguarda gli emendamenti al decreto-legge, essi risultano tutti proponibili, salvo l'emendamento 1.1, che risulta improponibile per estraneità alla materia. Infatti, mentre il decreto-legge riguarda esclusivamente le zone terremotate della Campania e della Basilicata, l'emendamento 1.1 è volto ad estendere la proroga alla regione Friuli-Venezia Giulia: questa la ragione della improponibilità.

Per quanto riguarda invece i seguenti emendamenti aggiuntivi, dall'1.0.1 all'1.0.13, al disegno di legge di conversione, essi sono considerati dalla Presidenza improponibili:

*Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:*

«Art. ...

All'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la parola "medesimo" sono aggiunte le parole: "maggiorato del 30 per cento".

All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, le parole "dieci per cento", sono sostituite dalle parole: "trenta per cento".

1.0.1

LA COMMISSIONE

«Art. ...

I compensi per prestazioni professionali, ivi compreso il rimborso spese, relativi ad interventi fruenti di contributo ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati nella misura non superiore al doppio di quelle previste dall'articolo 16, quarto comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, in rapporto all'ammontare complessivo dei lavori».

1.0.2

LA COMMISSIONE

«Art. ...

Il saldo del 15 per cento di cui all'articolo 15, comma primo, lettera c) della legge 14 maggio 1981, n. 219 è erogato entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione finale prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80 e previa verifica nell'ipotesi di ricostruzione fuori sito dell'effettiva demolizione dell'immobile danneggiato.

I controlli sulla regolarità degli atti sono disposti successivamente all'erogazione del saldo; in caso di accertate irregolarità che diano luogo al recupero di somme, questo è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

1.0.3

LA COMMISSIONE

«Art. ...

All'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è aggiunto il seguente comma:

«Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,

definisce le modalità con cui sono erogati ai beneficiari i contributi pluriennali costanti di cui al precedente comma».

L'onere del contributo statale è posto per gli anni 1986 e 1987 a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e per gli anni successivi su apposito capitolo del bilancio statale».

1.0.4 LA COMMISSIONE

«Art. ...

Per le unità immobiliari e relative pertinenze connesse alla conduzione del fondo e danneggiate dal sisma, l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro o colono hanno diritto all'assegnazione di contributi per la ricostruzione e riparazione delle unità stesse nei limiti previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, indipendentemente dall'entità dei contributi previsti in favore del proprietario.

I contratti in corso sono prorogati di 16 anni a far data dalla ultimazione dei lavori.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ove il proprietario, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunica al sindaco e ai detentori delle unità immobiliari di voler ripristinare le stesse accollandosi i relativi oneri anche se eccedenti i contributi.

Per le unità immobiliari di cui al precedente primo comma nonché per quelle appartenenti a soggetti emigrati all'estero o alla data del 31 dicembre 1983 si prescinde dalla presentazione della domanda prevista dall'articolo 3, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80».

1.0.5 LA COMMISSIONE

«Art. ...

I proprietari delle unità immobiliari distrutte o danneggiate dal sisma non decadono dal titolo ai contributi previsti dalla legge

14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ove assolvano gli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni per le opere accertate abusive».

1.0.6 LA COMMISSIONE

«Art. ...

Le spese per la realizzazione di infrastrutture in attuazione del piano degli insediamenti produttivi, di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono a carico del fondo previsto nell'articolo 3 della legge medesima e non sono ripetute dagli assegnatari dei lotti per la realizzazione di nuove iniziative purchè le stesse conseguano l'agibilità entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I lotti inclusi nei piani di insediamenti produttivi sono ceduti in diritto di superficie».

1.0.7 LA COMMISSIONE

«Art. ...

Il contributo per l'adeguamento abitativo previsto nell'articolo 9, secondo comma, lettera a) e terzo comma della legge 14 maggio 1981, n. 219, è esteso agli emigrati in Italia o all'estero, anche se stagionali, ancorchè alla data del sisma non occupassero stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare».

1.0.8 LA COMMISSIONE

«Art. ...

Hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni gli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche se non risultano ancora perfezionati i relativi atti di cessione».

1.0.9 LA COMMISSIONE

«Art. . . .

All'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera f):

“fino al 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione anche parziale e ricostruzione in sito. Tale contributo è liquidato nel saldo finale nei limiti dei costi fissati dalle tariffe per l'esecuzione di opere pubbliche e sulla base della documentazione giurata del direttore dei lavori”».

1.0.10

LA COMMISSIONE

«Art. . . .

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è autorizzata ad erogare con priorità mutui aggiuntivi fino al limite di 2.000 miliardi, il 60 per cento dei quali riservato ai comuni disastri dal terremoto del 23 novembre 1980 e del febbraio 1981 e il restante 40 per cento ai comuni sismici con grado S:9 e S:12, nei quali maggiore è il numero degli abitanti rimasti privi di alloggio e costretti in alloggi precari, per l'acquisto o la realizzazione di unità immobiliari da locare ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni e integrazioni.

I comuni, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, dovranno inoltrare istanza alla Cassa depositi e prestiti indicando il numero dei soggetti rimasti privi di alloggio e costretti in alloggi precari nonchè l'impegno a localizzare gli interventi entro trenta giorni dalla intervenuta promessa di finanziamento.

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi della presente legge fino all'estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano al bilancio dello Stato l'importo dei due terzi del canone di locazione dovuto dagli assegnatari e trattengono un terzo per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili locati».

1.0.11

LA COMMISSIONE

«Art. . . .

Il fondo di cui all'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificato dall'articolo 12 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è ripartito secondo i seguenti criteri:

a) il 70 per cento del suddetto fondo è riservato a:

cooperative e consorzi di tutti i comuni disastri o di comunità montane della regione Campania e Basilicata, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1981; cooperative e consorzi di comuni gravemente danneggiati, o comunità montane, ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, ricadenti nel perimetro delle Comunità montane: Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Tanagro, Terminio-Cervialto, della regione Campania, e del Marmoplatano, Melandro, Vulture, della regione Basilicata;

b) del suddetto fondo il 30 per cento è riservato alle cooperative dei comuni gravemente danneggiati e danneggiati non ricadenti nei comuni delle aree di cui al punto a).

L'importo massimo del contributo è pari al 75 per cento della spesa necessaria all'attuazione di programmi di attività da effettuarsi attraverso l'acquisto di terreni, la realizzazione di opere murarie, di opere di miglioramento, l'acquisto di strutture murarie, di attrezzature, di macchinari, di mezzi di trasporto, di scorte per un ammontare non superiore al 20 per cento dell'intero investimento.

Il contributo massimo è di un miliardo.

Alle cooperative edilizie ubicate in territori classificati sismici con grado di sismicità S:9 e S:12 che alla data del 23 novembre 1980 avevano in costruzione il fabbricato sociale è concesso un contributo, per la riparazione strutturale e l'adeguamento sismico, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e comunque nel limite del 25 per cento di quello fissato dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni nella legge 18 aprile 1984, n. 80».

1.0.12

LA COMMISSIONE

«Art. . . .

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati nonchè i procedimenti iniziati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 31 dicembre 1985, n. 788.

Le disposizioni della presente legge si applicano, a domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore e del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del contributo».

1.0.13

LA COMMISSIONE

Il complesso di tali articoli aggiuntivi sostanza infatti un vero e proprio provvedimento di rilevante modifica della legge 14 maggio 1981, n. 219, laddove le norme contenute del decreto-legge oggetto di conversione presuppongono la vigenza della predetta legge n. 219, limitandosi a proporre o deroghe o disposizioni meramente applicative. Questa è la ragione della improponibilità che non vale per l'unico emendamento aggiuntivo che può ritenersi proponibile e che correttamente, ove l'Assemblea concordi, può venire inserito come articolo aggiuntivo del disegno di legge di conversione. Si tratta del primo comma dell'emendamento 1.0.13 concernente la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e dei procedimenti iniziati e dei rapporti giuridici comunque insorti in applicazione del decreto-legge in esame, proponibile per ovvi motivi.

Ovviamente, pur essendo questa la decisione della Presidenza, comprendendo lo spirito con cui questi articoli aggiuntivi sono stati proposti, può auspicarsi, insieme con i proponenti e con l'onorevole Ministro che più volte l'ha sollecitata, una tempestiva e sollecita riforma della legge n. 219; naturalmente però non può essere questa la sede per tale riforma.

CALICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Calice?

\* CALICE. Signor Presidente, chiedo di intervenire in merito a quanto da lei ora comunicato.

PRESIDENTE. Essendo la questione della proponibilità degli emendamenti materia esclusivamente di competenza della Presidenza, sia pure con rammarico, non posso darle la parola.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1.

VENANZETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, volevo fare un richiamo sulla proponibilità: prima di entrare nel merito, a me sembra che questo ordine del giorno non sia proponibile. Si tratta di materia completamente estranea: come fa il Ministro per i rapporti con il Mezzogiorno ad esprimersi su un ordine del giorno che riguarda la leva militare? A me sembra che questa sia una sede impropria e pertanto chiedo che anche questo ordine del giorno sia dichiarato improponibile.

PRESIDENTE. Senatore Venanzetti, la prego di considerare, sia pure nel massimo rispetto delle sue osservazioni, che non vi è una stretta consequenzialità tra le materie degli emendamenti e le materie degli ordini del giorno, per cui vi è sempre stata una interpretazione più larga dei criteri di proponibilità trattandosi, nel caso degli ordini del giorno, di richiesta di impegno da parte del Governo e non di decisioni dell'Assemblea; vi è quindi una differenza rispetto agli emendamenti.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, desidererei brevemente replicare a quanto ora detto dal senatore Venanzetti.

Volevo soltanto ricordare, a corredo di quanto già da lei dichiarato, che la materia già formava oggetto della legge n. 219. Vole-

vo ricordare al senatore Venanzetti che la stessa misura che oggi si vuole raccomandare al Governo con questo ordine del giorno fu introdotta ed approvata da questo ramo del Parlamento e poi modificata dalla Camera dei deputati. Pertanto non ritengo sia plausibile l'eccezione sollevata dal senatore Venanzetti: si tratta invece di materia che riguarda la legge n. 219 e raccomando pertanto che sia messo ai voti l'ordine del giorno in questione.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

**FRANZA, relatore.** Signor Presidente, mi dichiaro favorevole a questo ordine del giorno perchè ritengo che la rivitalizzazione delle procedure e quindi la possibilità di far decollare ancora meglio la ricostruzione nelle nostre zone richiede il totale impegno anche dei giovani che verrebbero ad essere esonerati dal servizio militare.

\* **TROTTA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Anche in considerazione di quanto contenuto nell'ultimo comma e cioè: «impegna il Governo a riconsiderare in occasione di un eventuale ridimensionamento del contingente di leva...»,

credo che l'ordine del giorno possa essere accolto come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** Senatore Sellitti, udite le dichiarazioni del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

**SELLITTI.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Si intende, quindi, che l'ordine del giorno è accolto come raccomandazione.

Passiamo all'esame degli articoli.  
L'articolo 1 è il seguente:

#### Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

#### Art. 1.

##### *Proroga dei termini*

1. Sono prorogati al 31 dicembre 1986:

1) il termine contenuto nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di imposta sul valore aggiunto;

2) il termine contenuto nell'articolo 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti nell'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

3) il termine contenuto nell'articolo 11, ultimo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge

29 aprile 1982, n. 187, in materia di attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

4) il termine contenuto nell'articolo 6, penultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, in materia di occupazioni temporanee ed entro la stessa data i comuni definiscono il procedimento espropriativo di cui al terzo comma dello stesso articolo 6;

5) il termine contenuto nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali;

6) il termine contenuto nell'articolo 12, comma 4<sup>septies</sup> del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di presentazione degli elaborati e della documentazione prevista nell'articolo 14, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel testo modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

7) il termine contenuto nell'articolo 2, comma 8, della legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni, limitatamente alle convenzioni stipulate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in scadenza al 31 dicembre 1985;

8) il termine contenuto nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonchè alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni.

2. È prorogato al 30 giugno 1986 il termine indicato nell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 313, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 422, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che si estende al completamento delle infrastrutture esterne alle aree di cui al citato articolo 32 con onere a carico del fondo di cui all'articolo 3 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

3. Le domande corredate della relativa documentazione per accedere ai benefici di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere presentate entro il 31 dicembre 1986.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Art. 1.

. Al comma 1, al punto 1), dopo le parole: «18 aprile 1984, n. 80» inserire le seguenti: «nonchè, con effetto dal 1° gennaio 1986, i termini previsti nell'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1986, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e successive modificazioni.».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sopprimere i punti 2), 5) e 8).

1.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...Il termine contenuto nell'articolo 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 883, riguardante l'esonero dagli oneri previsti dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è prorogato al 31 dicembre 1988. A partire dal 1° gennaio 1989 e fino al 31 dicembre 1990 non è dovuto il solo importo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della stessa legge n. 10 del 1977».

1.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«...Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, in materia di collocamento in aspettativa di amministratori locali, di indennità in favore di amministratori e segretari comunali e funzionari degli enti locali, nonché di utilizzazione di segretari comunali, sono prorogate al 30 giugno 1986. Fino al 30 giugno 1987 è autorizzato il collocamento in aspettativa, nei comuni disastriati, del sindaco o del suo delegato, di un assessore nonché di un consigliere della mi-

noranza designato dal gruppo più consistente della stessa e, nei comuni gravemente danneggiati, del sindaco o di un suo delegato».

1.4

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«... Nei comuni disastriati o gravemente danneggiati, il personale convenzionato che abbia maturato comunque due anni di servizio è immesso in un ruolo speciale ad esaurimento dell'ente locale ove presta servizio, purchè in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età.

Gli oneri relativi gravano sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per l'esercizio finanziario 1986 e 1987.

Il personale già convenzionato con gli enti locali delle regioni Campania, Basilicata e Puglia ai sensi dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ha titolo, se in possesso dei requisiti di cui al primo comma, all'ammissione ai corsi di aggiornamento sulla base di criteri e modalità da fissarsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Al termine dei predetti corsi, il personale stesso è sottoposto a prova selettiva, al fine del suo eventuale inserimento nei ruoli degli enti locali, con le modalità di cui ai successivi commi.

Il personale interessato, entro 60 giorni dalla conclusione delle prove selettive, inoltra istanza al Presidente della Giunta regionale per la sua inclusione in apposite graduatorie provinciali, formulate sulla base dei risultati delle prove di selezione e dell'anzianità di servizio maturata per effetto della convenzione.

Il personale incluso nelle indicate graduatorie ha titolo ad essere immesso negli organici della rispettiva provincia, subordinatamente al verificarsi di vacanze negli organici stessi.

Sono fatti salvi i concorsi indetti per effetto dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1984, n. 80, per il personale tecnico e le altre vacanze di organico, le cui procedure devono

essere ultimate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1.5

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

« ...È prorogato di un anno il termine indicato nell'articolo 2 del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, relativo ai vincoli di destinazione previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale localizzati nelle regioni Campania e Basilicata, nonché alla retrocessione dei beni espropriati nell'ambito delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale stessi localizzati nelle predette regioni».

1.6

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* anche dai proprietari degli immobili, relativamente alle sole opere edilizie, nel caso che i lavoratori esercenti l'attività imprenditoriale non presentino istanza entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché dalle piccole e medie imprese che siano da equiparare a quelle artigianali in quanto il numero degli addetti non supera le quaranta unità».

1.7

LA COMMISSIONE

Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato dichiarato improponibile.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.2.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò l'emendamento 1.2.

Si è resa necessaria la soppressione dei punti 2), 5) e 8) perchè trattati in altra parte degli emendamenti, dal momento che il disegno di legge in esame, al punto 1), prevedeva un unico riferimento quanto alla data 31 dicembre 1986.

L'aver «scompensato» questo unico punto di riferimento rende necessaria la soppressione di questi commi.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.3.

FRANZA, *relatore*. Con questo emendamento si tende all'esonero, nelle zone terremotate, dagli oneri previsti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, meglio conosciuta con la denominazione: «Legge Bucalossi».

Pertanto la Commissione ritiene indispensabile questo emendamento, che naturalmente il relatore condivide.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.4.

FRANZA, *relatore*. L'emendamento 1.4 tratta la materia del collocamento in aspettativa che si sviluppa in due parti. La prima parte riguarda tutti coloro i quali sono stati in aspettativa e la proroga viene effettuata fino al 30 giugno 1986, riducendo addirittura il termine proposto nel decreto. Nella seconda parte, invece, si ha riguardo per i comuni disastriati e gravemente danneggiati per i

quali è prevista per l'appunto una proroga più lunga che va fino al 30 giugno 1987 con una diversa distribuzione di coloro i quali vengono posti in aspettativa.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

**TROTTA**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

**RASTRELLI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **RASTRELLI.** Signor Presidente, signor Ministro, annunciamo il nostro voto contrario all'emendamento in esame.

La proroga ulteriore del distacco dalle funzioni proprie degli impiegati degli enti locali è diventata ormai una forma surrettizia e sostitutiva di una specie di delega in bianco perchè non prestino alcuna opera attiva.

A nostro avviso, questa continuità di esonero appartiene ad un regime contrario ad un principio morale che non dovrebbe essere invece disatteso. L'ulteriore proroga dopo tanti anni costituisce soltanto la conservazione di una condizione di favore.

Per questi motivi — ripeto — esprimeremo voto contrario all'emendamento 1.4.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.5, sul quale ricordo che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario per difetto di copertura.

**FRANZA**, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con questo emendamento si tende a risolvere il problema ormai annoso

del personale convenzionato, che ha sempre sopperito alle note carenze di organico degli enti. Si tratta di personale ormai in possesso di una notevole professionalità, un patrimonio, quindi, che è necessario conservare per il seguito dell'opera di ricostruzione.

A mio avviso, non vi dovrebbero essere problemi per quanto riguarda la copertura finanziaria, in quanto gli oneri che ne derivano gravano sul fondo dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

**PRESIDENTE.** Se ho ben capito quanto dichiarato dall'onorevole relatore, non vi dovrebbero essere, ad avviso della Commissione, problemi di copertura finanziaria. Pertanto, questa opinione espressa dalla Commissione in un certo senso è opposta al parere espresso in merito dalla Commissione bilancio.

**CALICE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **CALICE.** Signor Presidente, colgo l'occasione per sollevare i problemi relativi alla posizione del Tesoro.

Nel caso specifico, abbiamo tenuto conto della opinione del Tesoro, che si è espresso in senso contrario. Infatti, caricavamo in modo improprio — aveva ragione il Tesoro — per gli anni successivi al 1987 sulla finanza statale (e prima o poi si dovrà pur provvedere) gli oneri per il personale convenzionato ed inserito nei ruoli tramite concorsi con questo disegno di legge, e quindi abbiamo cancellato questa proiezione del carico sulla finanza statale per gli anni successivi al 1987 accogliendo l'opinione del Tesoro.

Ma nella misura in cui è rimasta la norma che carica sull'articolo 3 della legge n. 219, cioè sul fondo appositamente appostato, le operazioni di gestione della ricostruzione nella Basilicata e nella Campania viene meno (non vi è problema di contrarietà della Commissione) l'obiezione sollevata dal Tesoro, così come viene meno tutta una serie di rilievi generali fatti dalla Commissione bilancio su cui vi è il parere favorevole della Commissione ma il parere contrario del rap-

presentante del Tesoro, il quale argomenta tale parere in questo modo: voi, se vi gestite in un certo modo i fondi dell'articolo 3 in modo tale — voi ritenete — da accelerare, da aggiustare i processi ricostruttivi, non lo potreste fare: ma questo è un argomento veramente peregrino perchè la conclusione, per assurdo, a cui si arriverebbe, sarebbe questa: fatta una legge nel 1980 sulla ricostruzione, il legislatore non può modificare alcunchè solo perchè, come dire, utilizza in modo diverso la stessa posta finanziaria stabilita annualmente in legge finanziaria e nella legge. Il che è assurdo: bloccherebbe la ricostruzione e non esistono esperienze analoghe in nessuna parte del paese dove si sa, dal Friuli, purtroppo, alla Sicilia, che le legislazioni sul terremoto hanno bisogno di costanti adeguamenti e anche di variazione nella destinazione dei flussi finanziari.

Quindi, mi permetto di sottolineare — ho costruito con il senatore Colella della Commissione bilancio quel parere, me ne assumo quindi, non personalmente, ma a nome del mio Gruppo, l'intera responsabilità — che per questa parte che attiene ad una corretta copertura sui fondi della legge per il terremoto, non credo che vi sia un'ostilità della Commissione terremoto rispetto al parere della Commissione bilancio: vi è una diversa valutazione che formalmente, dal punto di vista della copertura finanziaria, è correttissima.

COLELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo molto bene ciò che dice il senatore Calice, però dobbiamo anche tener conto che con il primo comma dell'emendamento 1.5 noi andiamo a creare un ruolo speciale ad esaurimento. Naturalmente mi andrebbe bene se nell'organico dell'ente locale noi cercassimo di trovare una sistemazione per questo personale. Ma nel momento che per questo personale creiamo un ruolo speciale, credo che sia palese a tutti quanto sia gravoso questo onere a carico degli stessi enti locali.

D'altra parte, il Tesoro, a parte la considerazione svolta poc'anzi dal senatore Calice, per quanto attiene alla copertura finanziaria degli anni 1987 e 1988, ne ha fatto una questione che oserei definire principalissima ai fini dell'approvazione di questo emendamento.

Quindi, a me non pare che questo emendamento possa soltanto risolversi con una approvazione così superficiale; senatore Calice, noi potremmo incappare proprio nel divieto della ratifica da parte del Capo dello Stato quando si troverà dinnanzi il disegno di legge oggi al nostro esame.

Di conseguenza, sarei dell'avviso — e l'ho detto anche nel parere espresso come componente della Commissione bilancio — di attestarci per il momento soltanto su una proroga pura e semplice, perchè questa materia andrebbe trattata con un disegno di legge a parte, in quanto questa soltanto sarebbe la soluzione più seria di quei problemi che riguardano questi giovani convenzionati.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RASTRELLI. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione per i motivi che ho già esposto in sede di discussione generale.

Sul piano meramente tecnico, non c'è dubbio che l'approvazione di questo emendamento creerà una proiezione di diritto, perchè una volta introdotti in organico, anche se in soprannumero, i soggetti che ne possono beneficiare, oltre quelli per i quali esiste uno stanziamento nella speciale legge sul terremoto, vi sarà un ulteriore onere gravante sui comuni. Ciò mi sembra evidente! Non sarà possibile interrompere questo rapporto di lavoro nel momento in cui cesserà la fonte di imputazione di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219; articolo che peraltro dovrebbe essere privilegiato nella sua imputazione soltanto per le opere effettive di ricostruzione e non per gli oneri accessori.

Quindi, siamo anche noi del parere che se la materia va trattata, ciò potrà avvenire con un provvedimento a parte, ancorando queste

soppravvenienze passive e questi oneri a quella che può essere una legislazione specifica degli enti locali e non alla legge riguardante termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo è favorevole allo spirito dell'emendamento 1.5 e soprattutto nel merito, per ciò che riguarda l'immissione in un ruolo speciale ad esaurimento per questi giovani convenzionati.

Esprime però le proprie perplessità per la procedura indicata nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'emendamento 1.5, in quanto si tratta di una procedura estremamente complessa che credo meriterebbe un ulteriore approfondimento.

Quindi, il Governo invita espressamente i proponenti a ritirare il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'emendamento in esame, mantenendo solo il primo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, qual è il suo parere in merito alla richiesta formulata dal Governo, tendente a mantenere solo il primo comma dell'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione?

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione ha proposto integralmente questo emendamento, quindi mancando la possibilità di conseguire un accordo più vasto, non può recedere da questo impegno preventivamente assunto.

PRESIDENTE. Quindi lei mantiene integralmente il testo dell'emendamento 1.5?

FRANZA, *relatore*. Sì, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione.

PAVAN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so se posso parlare a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, quindi parlo solo a mio nome.

Anche se il parere del mio Gruppo fosse favorevole a tale emendamento, dichiaro di dissentire da esso perchè non me la sento di approvare tale proposta di modifica. Non sappiamo a quali conseguenze ci porterà un emendamento del genere, senza che vengano fissati nè il numero, nè la qualifica, nè tanti altri requisiti per il personale di cui ci si occupa (infatti il requisito dell'età da solo è troppo generico). Non sappiamo quanto tale emendamento incida sulla spesa e non abbiamo nemmeno sentito il parere della 1<sup>a</sup> Commissione, al contrario di quanto accade generalmente quando ci si occupa del pubblico impiego.

Ribadisco pertanto che non me la sento di esprimere voto favorevole su questo emendamento e quindi, personalmente, dichiaro che voterò contro.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTIGLIONE. Signor Presidente, devo esprimere perplessità sulla stessa possibilità che l'emendamento 1.5 possa essere posto in votazione, in primo luogo perchè non c'è la quantificazione della spesa, in quanto la spesa è certa ma non è quantificata, in secondo luogo perchè, con un fondo di parte globale, viene coperta una spesa corrente.

CALICE. Che c'entra il fondo globale?

\* CASTIGLIONE. Ritengo pertanto che anche sotto questo profilo l'emendamento non sia proponibile perchè non possiamo introdurre una spesa corrente, quindi stabilizzata, coperta solo per l'anno di riferimento da un finanziamento di fondo globale, senza che invece ci sia l'indicazione della copertura permanente della stessa spesa corrente.

Per queste ragioni invito la Presidenza a

considerare la ricevibilità dell'emendamento sotto i profili che mi sono permesso di richiamare. Dichiaro comunque il mio voto contrario.

**PRESIDENTE.** Senatore Castiglione, onorevoli colleghi, vorrei dare un chiarimento prima di proseguire con le dichiarazioni di voto. Va da sé che una volta accolto — se accolto — l'emendamento, prima di passare alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge, dovremo sospendere la seduta per quantificare e definire la copertura. Ciò comunque non preclude la proponibilità dell'emendamento, così come la possibilità per l'Assemblea di esprimere la sua volontà in merito ad esso.

**GIOINO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

\* **GIOINO.** Signor Presidente, vorrei soltanto ricordare ai colleghi che questo provvedimento non è l'ultimo in materia di sistemazione del personale e non capisco perchè alcune eccezioni sollevate questa sera per personale collocato in ruolo non siano state avanzate altre volte pur ricorrendo le stesse situazioni o situazioni simili.

Inoltre devo sottolineare che non abbiamo individuato questa spesa per il semplice motivo che i comuni la stanno già facendo, nel senso che la proroga della convenzione costa quanto, se non di più, dell'assunzione a pieno regime dello stesso personale. Quando si proroga una convenzione non si chiede la quantificazione della spesa e noi diciamo che la stessa spesa serve per l'utilizzo di questo personale, ma alle dipendenze effettive degli enti locali. Sull'utilità, poi, del personale, mi pare che siamo tutti d'accordo o per lo meno mi pare che lo siamo stati fino ad oggi perchè, signor Ministro, abbiamo immesso in ruolo il personale *ex* articolo 13 con un provvedimento in sede di conversione del decreto-legge n. 19 del 1981. E quel decreto dice praticamente le stesse cose di questo emendamento: è immesso in ruolo il personale *ex* articolo 13, anche in sovrannumero. Erano

altri tempi, ma non si è chiesta la quantificazione della spesa e soprattutto non si è chiesto a che cosa serviva quel personale, perchè in quel caso si trattava di manovalanza generica, di bidelli, niente di più. Qui invece stiamo trattando una partita essenziale ai fini della ricostruzione, caro senatore Rastrelli, perchè si tratta di persone senza le quali negli enti locali non è possibile procedere oltre per la ricostruzione e lo sviluppo. Abbiamo convenuto tutti che questo personale è essenziale non solo per il 1986, ma probabilmente per sempre, per i compiti che comunque resteranno a carico degli enti locali, ai fini non solo della ricostruzione ma dell'attrezzatura complessiva degli enti locali stessi.

Lo stesso provvedimento, signor Ministro, è passato per quanto riguardava il personale alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno: con la legge sul nuovo intervento straordinario, il personale convenzionato con la Cassa è passato in ruolo. Non si capisce perchè in questa sede dobbiamo penalizzare coloro che hanno meglio operato e sono stati in prima linea.

Per questi motivi confermiamo il nostro appoggio a questo emendamento con il quale faremmo opera di giustizia nei confronti di gente che ha lavorato anche in condizioni critiche, dando un contributo reale prima nella fase dell'emergenza e oggi nel processo di ricostruzione.

**VENANZETTI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VENANZETTI.** Signor Presidente, credo che il richiamo che ci faceva poco fa il senatore Pavan debba far riflettere un momento, e soprattutto mi sembra strano che non venga accolto il richiamo che ci fa il Governo, in particolare per quanto riguarda alcuni commi.

Poco fa il collega che mi ha preceduto diceva che questo non è l'ultimo provvedimento, e temo anch'io che non sia l'ultimo dei provvedimenti.

GIOINO. Volevo dire che non era il primo.

VENANZETTI. So che voleva dire che non è il primo dei provvedimenti, ma il *lapsus* esprime qualche cosa. C'è sempre il richiamo a qualche altro provvedimento...

CALICE. Non è una seduta psicoanalitica, ma una seduta del Parlamento italiano. Esprima le sue convinzioni e lasci stare il processo alle intenzioni.

VENANZETTI. Senatore Calice, non mi rivolgevo a lei: ha bisogno di difensori il suo collega? Non credo.

Il richiamo che veniva fatto ai precedenti insospettisce di più e ci fa logicamente temere di più per la portata del provvedimento. Quando abbiamo temi del genere nelle nostre Commissioni, il parere della Commissione affari costituzionali è obbligatorio e, se si è in sede deliberante, è addirittura vincolante, soprattutto in materia di pubblico impiego.

In una materia del genere non trovo il parere della Commissione affari costituzionali: so benissimo che dal punto di vista regolamentare è corretto; ne faccio un rilievo politico, non regolamentare, perchè siamo in Assemblea plenaria e quindi può essere fatto, ma ciò mi preoccupa.

Volevo quindi richiamare i colleghi presentatori e il relatore quanto meno ad accogliere il suggerimento del Governo. Una chiusura totale rispetto alla preoccupazione espressa dal Governo mi preoccupa ancora di più e se questa dovesse essere ancora la posizione che si intende assumere, noi repubblicani voteremo contro.

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, parlo a titolo personale. Credo anzitutto che sia opportuno, anche se, da quanto è stato detto, è superfluo, ribadire che questo personale ha assolto, assolve e mi auguro assolverà i compiti primari della ricostruzione.

Le perplessità in ordine al contingente dei

tecnici convenzionati presso le amministrazioni locali nascono dalla scarsa conoscenza delle condizioni in cui opera gran parte degli enti locali: comuni che non dispongono di uffici tecnici nella stragrande maggioranza e che quando dispongono di tali uffici hanno sì e no un solo geometra a disposizione che a malapena può assolvere i compiti di ordinaria amministrazione. Il terremoto ha invece creato una situazione certamente grave accollando agli enti locali oneri certamente non facilmente quantificabili e che comunque richiedono personale, intelligenza, forza ed energie che devono lavorare senza sosta.

I disegni di legge fin qui approvati per le regioni Basilicata e Campania per concorrere alla ricostruzione hanno fatto perno sull'esigenza di dotare gli uffici tecnici comunali di personale da adibire all'opera della ricostruzione. Se venisse a mancare questo personale verrebbe di fatto a cadere la possibilità, nella stragrande maggioranza dei casi, di poter assolvere gli oneri creati dal terremoto. Al di là della volontà e della sensibilità degli amministratori il loro grande impegno si vanificherebbe.

Credo che dobbiamo tutti convenire sulla necessità di disporre ancora di questo personale perchè l'opera della ricostruzione è lontana ancora dall'essere completata. Se conveniamo su ciò abbiamo due strade: o procediamo con proroghe, che naturalmente dovranno giungere fino al completamento dell'opera di ricostruzione, o abbiamo il coraggio, frutto della sensibilità, di utilizzare questo personale che nel frattempo ha acquisito esperienza valida per potere realizzare la ricostruzione.

Questo articolo pone e focalizza il problema nel senso della messa a disposizione dell'amministrazione, e quindi dell'assunzione pur in un ruolo speciale, di questo personale che diversamente potrebbe anche andare altrove, privando l'amministrazione di una qualità che non è poi facile recuperare nonostante ci sia la possibilità di sostituire il personale che dovesse andar via.

Sulla copertura ha già detto il senatore Calice che è vero che le preoccupazioni espresse dal senatore Colella non possono lasciare indifferenti; e però un dato è certo: se estrapolassimo il ruolo speciale ad esauri-

mento, senatore Pavan, e considerassimo soltanto la immissione in ruolo, l'onere relativo agli anni 1986-87, ai quali fa esplicito riferimento il comma secondo, è garantito dall'articolo 3 della legge n. 219. È chiaro che c'è una proiezione e per questa, ha finito di dire poc'anzi il collega Calice, esiste una modificazione e, soprattutto nelle leggi sul terremoto, esiste un dinamismo nella spesa che presuppone anche una diversificazione della legislazione che è sempre *in fieri*, a parte il fatto che comunque questo personale già grava sulla spesa. Ovviamente esistono alcune perplessità ma non sono quelle avanzate dal collega Pavan.

Per quanto riguarda poi i commi successivi, si mette in essere un meccanismo sul quale si può discutere, valutando cioè se sia il caso di adottare un provvedimento particolare che indichi già adesso per questo personale, una volta messo in ruolo ad esaurimento, le procedure da seguire. Qui si apre un capitolo che, sotto certi aspetti, può lasciare perplessi perchè può essere innovativo per quanto riguarda l'inquadramento del personale.

Fermo restando il principio della necessità di utilizzare questo personale e di fare presto nel porre in essere un provvedimento legislativo che ne preveda l'inquadramento, fermo restando che per gli anni 1986 e 1987 comunque la copertura c'è — se vogliamo possiamo discutere più approfonditamente di quanto non ci sia possibile fare ora — credo che a questo punto sia utile e opportuno — e quindi lo propongo — un accantonamento per poter discutere più approfonditamente sulla eventuale diversa articolazione da dare a questo comma, in modo da avere quella unanimità che anche su questo problema io chiedo e prego che ci sia. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Credo che, a questo punto, sia giusto ascoltare il parere del Governo che aveva fatto richiesta alla Commissione di mantenere solo il primo comma, nel qual caso avrebbe espresso il suo parere favorevole, tenuto conto che la Commissione ha manifestato all'Assemblea la volontà di mantenere l'intero emendamento. Invito il Ministro a pronunciarsi in merito.

\* **DE VITO**, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Presidente, credo che le considerazioni svolte dal senatore Gioino e dal senatore D'Amelio circa il ruolo dei tecnici convenzionati per l'opera di ricostruzione nelle regioni terremotate debbano fare riflettere, sia dal punto di vista del migliore contributo che questi tecnici possono dare, sia per il fatto che probabilmente il primo e il secondo comma, così come vengono proposti, comportano un onere inferiore a quello che, in assenza dell'approvazione della norma, si avrebbe sempre per effetto della legge n. 219.

Stiamo parlando di tecnici convenzionati che comunque sono in servizio e la non approvazione di questa norma, trattandosi di convenzione particolare, non porta all'impiego a tempo pieno degli stessi convenzionati: sono le considerazioni svolte dal senatore Gioino e dal senatore D'Amelio.

Il Governo aveva espresso una valutazione per bocca del Sottosegretario sui primi due commi, perchè sono due i commi che riguardano questa materia. Tra l'altro devo aggiungere che questa normativa riguarda i convenzionati che hanno svolto due anni di servizio e quindi oltre tutto si riduce il numero dei convenzionati.

Pertanto, sia dal punto di vista dell'onere, sia dal punto di vista di una maggiore efficienza dei servizi ai quali sono preposti i tecnici stessi, il Governo esprime parere favorevole ai primi due commi, invitando la Commissione a rinviare il resto della normativa prevista dall'emendamento 1.5, tenendo anche conto del fatto che, avendo la Presidenza dichiarato improponibili una serie di altri emendamenti riferiti alla riorganizzazione di cui alla legge n. 219, la materia può essere riconsiderata in altra sede.

Onorevole Presidente, se lei fosse d'accordo, proporrei una votazione per parti separate dell'emendamento 1.5 nel senso di votare innanzitutto i primi due commi, e poi la restante parte dell'emendamento, in modo che l'Assemblea abbia la possibilità di esprimersi rispetto ai pareri difformi del Governo e del relatore, a meno che il relatore non intenda accedere alla valutazione del Governo.

FRANZA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, il parere positivo in precedenza espresso voleva anche significare solidarietà alla Commissione che si era lungamente impegnata su questo tema. È evidente che i chiarimenti ascoltati sono sicuramente tali da indurre a un mutamento di parere, anche perchè è stata assodata la disponibilità di tutte le forze politiche, che hanno concorso alla redazione di questo testo, a mutare avviso su questo specifico punto. Pertanto aderisco all'invito del Governo e mi esprimo favorevolmente sul primo e sul secondo comma e ritiro, a nome della Commissione, gli altri commi dell'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'emendamento 1.5, come testè annunciato dal relatore, risulta quindi costituito soltanto dai primi due commi. Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dalla Commissione nel testo così modificato.

**È approvato.**

VOCI DAL CENTRO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**È approvato.**

*(Commenti del senatore Marchio).*

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.6.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto semplice riguardante la proroga di un anno dei termini per l'occupazione di urgenza, con la possibilità anche di retrocessione dei beni espropriati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Prima di dare la parola al relatore per illustrare l'emendamento 1.7, voglio ricordare ai colleghi che, come prima comunicato, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario alla parte che inizia dalle parole «nonchè dalle piccole e medie imprese» fino alla fine dell'emendamento.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento.

FRANZA, *relatore*. Si tratta della possibilità di apertura dei termini per le domande relative agli immobili commerciali.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Trotta, il parere favorevole del Governo riguarda anche la parte dell'emendamento sulla quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario?

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, signor Presidente, parere favorevole su tutto l'emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 2 è il seguente:

## Art. 2.

*Strumenti urbanistici*

1. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati che ne sono sprovvisti adottano entro il 30 giugno 1986 il piano regolatore generale tenendo conto delle esigenze connesse con gli eventi sismici.

2. Resta ferma la potestà dei comuni, al fine di accelerare l'opera di ricostruzione e di riparazione, di apportare varianti ai piani esecutivi anche successivamente all'adozione del piano regolatore con le procedure di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. I comuni disastrati e quelli gravemente danneggiati sprovvisti anche di uno solo dei piani esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, lo adottano entro il 31 marzo 1986. In caso di inutile decorso dei termini, le spese per la redazione degli strumenti urbanistici, previsti dal presente articolo non potranno gravare sui fondi assegnati ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. I comuni delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 definiscono entro 30 giorni dalla presentazione del progetto, anche in variante degli strumenti urbanistici, le localizzazioni per l'edilizia residenziale pubblica e gli impianti produttivi, ivi compresi quelli turistici e alberghieri, anche se non connessi all'evento sismico.

5. Per gli interventi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

6. Le regioni entro sessanta giorni comunicano al comune le proprie determinazioni. Trascorso tale termine i provvedimenti di cui al presente articolo si intendono approvati.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 marzo 1986» con le altre: «30 giugno 1986».*

2.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 4, sostituire le parole: «anche in variante degli strumenti urbanistici» con l'altra: «planivolumetrico»; dopo le parole: «e alberghieri» inserire le altre: «nonchè i centri sociali e quelli commerciali all'ingrosso e al dettaglio».*

2.2

LA COMMISSIONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*«... All'articolo 30 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le parole: "di cui alla lettera a)", sono sostituite dalle parole: "di cui alle lettere a) e b)"».*

2.3

LA COMMISSIONE

*Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 2.1.*

*FRANZA, relatore. Con questo emendamento si è portato il termine del «31 marzo 1986» al «30 giugno 1986» per l'adozione dei*

piani regolatori, perchè alla Commissione è parsa più congrua questa ulteriore proroga.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **TROTTA**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 2.2.

**FRANZA**, relatore. Anche questo emendamento comporta alcuni miglioramenti tecnici quali l'inserimento, per esempio, del planivolumetrico, che riguarda la localizzazione, da parte dei comuni, delle aree per i centri sociali e commerciali all'ingrosso e al dettaglio.

Si tratta, quindi, soltanto di miglioramenti sostanziali che credo l'Assemblea potrà condividere.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

### Art. 3.

#### *Interventi di recupero*

1. Nei comuni dichiarati disastriati o gravemente danneggiati, anche prima della scadenza del termine per la presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani di cui all'articolo 28, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per l'adempimento.

\* **TROTTA**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 2.3.

**FRANZA**, relatore. Signor Presidente, l'emendamento proposto riguarda la possibilità di estendere la procedura di esproprio anche ai piani di insediamento produttivo.

Pertanto si propone di sostituire, all'articolo 30 della legge 14 maggio 1981, n. 219, le parole «di cui alla lettera a)» con le altre «di cui alle lettere a) e b)».

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **TROTTA**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

2. L'affissione di copia della diffida nell'albo pretorio e sugli immobili interessati costituisce notifica.

3. Decorso inutilmente il termine assegnato, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni, nonchè l'affidamento in concessione dell'intervento.

4. Il concessionario è scelto sulla base di gara volta ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla spesa massima riconoscibile che non può, comunque, eccedere quella corrispondente al costo di intervento di ricostruzione o di riparazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

5. Il comune è autorizzato ad erogare al concessionario, a valere sui fondi assegnati, l'intera somma occorrente per l'intervento di recupero, nei limiti del costo di intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, e con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato di abitabilità, le unità immobiliari sono restituite ai soggetti proprietari o possessori senza ripetizione delle somme erogate al concessionario, sempre che queste ultime siano contenute nei limiti di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

7. Il recupero delle eventuali somme eccedenti il contributo avviene in base alle disposizioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. È in facoltà dei proprietari utilizzare, con imputazione sulle somme dovute, il contributo spettante per altre unità da riparare o ricostruire a condizione che siano ceduti al comune i relativi diritti di proprietà sugli immobili non riparati o non ricostruiti.

8. L'intervento sostitutivo previsto dal presente articolo non si applica ove i soggetti interessati indichino, con la maggioranza di cui all'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-impresoriale, il quale si obbliga verso il comune a presentare entro sessanta giorni il progetto di ricostruzione o riparazione e ad ultimare i lavori entro dodici mesi dall'approvazione del progetto stesso e dall'assegnazione dei contributi.

9. Ai fini della assegnazione dei contributi relativi alla esecuzione delle opere previste nel presente articolo si prescinde dalla domanda di contributo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

408ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

12 FEBBRAIO 1986

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 6, dopo le parole: «di abitabilità» inserire le seguenti: «o di agibilità».*

3.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FRANZA, *relatore*. Signor Presidente, al comma 6 di questo articolo è stato apportato un miglioramento sostanziale, aggiungendo le parole: «o di agibilità».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 4.

##### *Contributo per la riparazione*

1. Le spese di riparazione di unità immobiliari aventi superficie superiore a quella ammessa a contributo ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a domanda, possono gravare sul medesimo contributo, sempre che il complessivo onere non ecceda quello previsto per la prima e le altre unità.

2. Nella ipotesi prevista dal precedente comma, non compete il contributo in conto interessi ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire le parole: «in conto interessi ai sensi dell'articolo», con le seguenti: «pluriennale costante previsto dall'articolo».*

4.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FRANZA, *relatore*. Per i contributi per la riparazione, non si elimina la possibilità di accedere al contributo in conto interessi ai sensi dell'articolo 9. Si propone pertanto di

sostituire le parole: «in conto interessi ai sensi dell'articolo» con le altre: «pluriennale costante previsto dall'articolo».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 5.

*Acquisto alloggi*

1. All'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, è aggiunto il seguente comma, dopo il secondo:

« È in facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma precedente procedere all'acquisto degli alloggi in luogo della ricostruzione, anche utilizzando l'importo del contributo come definito ai sensi dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ».

2. I comuni disastriati possono acquisire, su proposta dei proprietari, interi complessi edilizi danneggiati, da destinare a finalità pubbliche o di pubblico interesse. In tal caso i comuni stessi concedono i contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a condizione che i proprietari realizzino nell'ambito del territorio comunale edifici aventi superficie almeno pari a quella corrispondente al contributo concesso sulla base del costo d'intervento di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80.

3. Per la riparazione o ricostruzione dei complessi immobiliari acquisiti i comuni utilizzano le disponibilità assegnate ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni

4. È estesa alle alienazioni fra collaterali entro il secondo grado la disposizione contenuta nell'articolo 13, secondo comma, dell'indicata legge 14 maggio 1981, n. 219.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire le parole:* «procedere all'acquisto degli alloggi», *con le altre:* «nonchè degli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale».

5.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole:* «i comuni disastriati» *inserire le seguenti:* «e quelli gravemente danneggiati».

5.2

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 5.1.

FRANZA, *relatore.* All'articolo 5, si prevede la facoltà dei soggetti beneficiari dei contributi di procedere all'acquisto degli alloggi. Con questo emendamento tale possibilità viene estesa anche agli aventi diritto alla ricostruzione fuori sito che possono procedere all'acquisto degli alloggi nell'ambito del territorio comunale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 5.2.

FRANZA, *relatore*. Con questo emendamento si intende estendere la possibilità prevista al secondo comma per i comuni disastriati di acquistare, su proposta dei proprietari, interi

complessi edilizi danneggiati, anche ai comuni gravemente danneggiati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* TROTTA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 6.

##### *Avviamento al lavoro dei giovani*

Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego hanno facoltà di determinare criteri e modalità di avviamento al lavoro dei giovani da assumere con contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. ...

Nelle regioni Campania e Basilicata le commissioni regionali per l'impiego, ove non l'abbiano già fatto, procedono entro due mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto alle delimitazioni dei bacini di manodopera relativi ai comuni disastriati ovvero alle comunità montane di cui all'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Entro lo stesso termine determinano i criteri

e le modalità di avviamento al lavoro dei giovani disoccupati nati o residenti in dette zone da assumere con contratto di formazione e lavoro da parte delle imprese che beneficiano dei contributi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

6.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FRANZA, *relatore*. Con questo emendamento all'articolo 6, che attiene alle possibilità di avviamento al lavoro dei giovani delle zone terremotate, si offre una valutazione più organica, che tiene conto dei decreti sulle delimitazioni dei bacini di manodopera

relativi ai comuni disastrati ovvero alle comunità montane, con la determinazione dei criteri e delle modalità di avviamento al lavoro dei giovani disoccupati nati o residenti in tali zone. Pertanto credo che possa essere accolto nella formulazione proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **TROTTA**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per una maggiore chiarezza del testo, il Governo si permette di suggerire una modifica al sesto rigo,

e cioè sostituire le parole: «Entro lo stesso termine determinano» con le altre «e determinano entro lo stesso termine...» togliendo naturalmente il punto. Vi è una maggiore chiarezza e la sostanza non cambia.

**PRESIDENTE.** Il relatore accoglie questa modifica?

**FRANZA**, *relatore*. Signor Presidente, sono favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Art. 7.

##### *Completamento del programma costruttivo*

Ai fini del completamento delle opere già iniziate di edilizia residenziale incluse nei programmi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, il CIPE individua le risorse occorrenti nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 3 della indicata legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

«Sopprimere l'articolo».

7.1

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

**FRANZA**, *relatore*. Si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* **TROTTA**, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è il seguente:

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Onorevoli colleghi, come già preannunciato, prima di passare alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, sospendo la seduta per 15 minuti per consentire alla Commissione di definire le questioni di copertura poste dall'approvazione dell'emendamento 1.5.

Prego pertanto i colleghi che fanno parte della Commissione competente di verificare la questione anche per quanto riguarda l'emendamento 1.7, essendo stato esso approvato globalmente, compresa la parte su cui vi era il parere contrario della Commissione bilancio.

Sospendo quindi la seduta per 15 minuti.

*(La seduta, sospesa alle ore 19,40, è ripresa alle ore 20.25).*

**PRESIDENTE.** Mi scuso con i colleghi del ritardo nella ripresa dei nostri lavori ma ciò è dovuto alla irreperibilità dei membri della Commissione di merito, vale a dire della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici.

**FRANZA, relatore.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANZA, relatore.** Signor Presidente, non possiamo fare altro che prendere atto dell'impossibilità sopravvenuta questa sera di convocare la Commissione speciale.

Probabilmente non ho il titolo — perché non sono il Presidente della Commissione né

un suo sostituto — di fare questa richiesta in tale sede, ma, come relatore, credo di interpretare comunque la volontà dei membri della Commissione chiedendo un rinvio della discussione a domani.

**PRESIDENTE.** Senatore Franza, la ringrazio per essersi assunto l'onere di questa iniziativa in quanto relatore.

Rimane inteso, come è ovvio, che la Commissione che deve pronunciarsi in merito alla questione della copertura, sentito ovviamente il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, è la Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici.

Stante l'impossibilità di addivenire questa sera alla riunione della Commissione speciale e a un pronunciamento su cui il relatore possa riferire all'Assemblea, la discussione del disegno di legge n. 1630 riprenderà nella seduta di domani.

#### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

**PRESIDENTE.** Il senatore Baiardi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01205, dei senatori Bonazzi ed altri.

#### **Interrogazioni, annunzio di risposte scritte**

**PRESIDENTE.** Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 89.

**Interpellanze, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

PASQUINO, MILANI Eliseo, ENRIQUES AGNOLETTI, GOZZINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere, in relazione all'assassinio di Lando Conti:

1) su quali basi indiziarie e politiche si fondi l'attribuzione dell'assassinio alle Brigate Rosse;

2) se sia invece possibile e come ipotizzare una diversa attribuzione;

3) se vi siano ragioni per sospettare un legame tra terrorismo politico e criminalità comune e tra terrorismo italiano e attività terroristiche straniere.

(2-00421)

**Interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

PIERALLI, PECCHIOLI, MAFFIOLETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti, mentre esprimono sdegno per il feroce agguato terroristico in cui è stato barbaramente assassinato l'ex sindaco di Firenze Lando Conti e manifestano sentimenti di solidarietà e di partecipazione al profondo dolore dei familiari e del Partito repubblicano italiano di cui la vittima era esponente, chiedono al Ministro dell'interno di conoscere:

a) l'opinione del Governo sul sanguinoso episodio e in particolare se possa essere considerato il segnale di una preoccupante ripresa dell'attività terroristica delle Brigate Rosse e di altri gruppi eversivi eventualmente collegati al terrorismo internazionale e alla criminalità organizzata;

b) quali provvedimenti si intendano adottare per garantire una concreta operatività ed efficienza dei servizi di sicurezza quale elemento essenziale per stroncare preventivamente l'attività terroristica;

c) quali misure si intendano prendere per colpire la ripresa dell'attività terroristica, atte a rassicurare l'opinione pubblica fiorentina particolarmente turbata e preoccupata, anche perchè si è evidenziata nella dinamica dell'attentato a Lando Conti la probabile esistenza nel territorio della Toscana di strutture logistiche e di supporto ai terroristi.

(3-01207)

GUALTIERI, FERRARA SALUTE. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che nel marzo 1986 scadono i termini previsti dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, per la regolarizzazione dei rapporti tra le società sportive e gli atleti professionisti e che, di conseguenza, scadono i termini concessi per procedere al riordinamento e al risanamento delle società sportive, in particolare di quelle calcistiche;

considerato che non sembra che il periodo concesso sia stato utilizzato per realizzare i fini della legge e mettere ordine nei bilanci delle società, mentre emergono ogni giorno casi di gravi abusi e di disinvolute gestioni nella conduzione delle società sportive:

rilevato che sarebbe intenzione delle autorità preposte al settore chiedere allo Stato nuove forti contribuzioni finanziarie al fine di evitare le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di legge,

gli interroganti chiedono di conoscere, prima del 23 marzo prossimo e di conseguenza prima di ogni decisione governativa in merito, qual è l'orientamento del Governo, sulla base anche di un preciso riferimento sullo stato di attuazione della legge n. 91.

(3-01208)

GUALTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento al provvedimento d'urgenza che il Governo è stato costretto ad adottare per impedire l'aggiramento scorretto e pretestuoso delle norme sul pensionamento anticipato introdotte dal-

la legge n. 79 del 1983 (provvedimento ora inserito all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, all'esame della Camera dei deputati), l'interrogante chiede di conoscere se, nel periodo di tempo in cui migliaia e migliaia di pubblici dipendenti mettevano in atto l'aggiramento della legge per ricavarne un illegittimo beneficio, nessun caposervizio, nessun direttore generale, nessun responsabile politico dei diversi Ministeri si sia accorto di quanto stava accadendo e abbia riferito a chi avrebbe potuto far cessare lo scandalo.

Si chiede, inoltre, di sapere se è possibile accertare quanti sono stati i pubblici dipendenti che hanno usufruito del beneficio e se non si prevedono azioni per ripristinare le situazioni preesistenti.

(3-01209)

VASSALLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere tutto quanto risulti circa manifesti affissi contro Lando Conti, assassinato a Firenze il pomeriggio del 10 febbraio, nell'epoca in cui il Conti era sindaco della città o in quella in cui se ne prospettava l'elezione a detta carica, quale fosse l'esatto contenuto di detti manifesti e da quale organizzazione gli stessi fossero firmati.

(3-01210)

CALICE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Premesso:

che da tempo commercianti e agricoltori del melfese — in particolare nel capoluogo di Melfi (Potenza) — lamentano taglieggiamenti sulle loro attività;

che tale situazione è stata denunciata in pubblici convegni e da pubbliche manifestazioni di protesta;

che negli ultimi tempi è diventato particolarmente acuto il problema dei furti di macchine, attrezzature, concimi, sementi, nelle campagne,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) la consistenza dei reati contro il patrimonio, specie nelle campagne;

2) le valutazioni e le iniziative del Governo sullo stato e sull'evoluzione dell'ordine pubblico, in particolare a Melfi.

(3-01211)

CUMINETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — L'articolo 22 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, ha disposto una riduzione di 4 punti percentuali per il personale maschile e di 10 punti percentuali per il personale femminile sulla aliquota complessiva della contribuzione a carico delle imprese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie con effetto dal 1° gennaio 1980, e ciò in attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

In sede di attuazione della suddetta norma la direzione generale dell'INPS, con lettera n. 278/5811 del 21 febbraio 1980, ebbe a chiarire che, in assenza di una esplicita esclusione concernente i dirigenti, si doveva dedurre che le imprese indicate nel sopraccitato articolo 22 hanno diritto al beneficio della fiscalizzazione di cui trattasi anche per il personale dipendente che riveste la qualifica di dirigente.

La stessa direzione generale dell'INPS, peraltro, mutava successivamente atteggiamento e con nota del 5 maggio 1980 inviata alle proprie sedi provinciali affermava l'esclusione dei dirigenti dalla fiscalizzazione dando istruzioni per il recupero delle quote contributive non pagate a tale titolo dalle aziende.

Il parere della direzione generale dell'INPS non è mai stato condiviso dalle aziende le quali hanno sempre sostenuto che poichè con effetto dal 1° gennaio 1980 l'INPS è diventato gestore dell'assicurazione di malattia anche per i dirigenti (i quali in precedenza facevano capo, invece, ad un ente privato, il FASDAI) non si riusciva a comprendere come mai non si dovesse applicare pure a tali dipendenti la stessa fiscalizzazione che si applicava per tutti gli altri dipendenti e cioè per gli operai e per gli impiegati.

Tale tesi, confortata dal parere di illustri giuristi, ha trovato autorevole accoglimento in magistratura nel senso che sull'argomento si è espressa la Corte di cassazione che, con sentenza n. 2136 del 1984, ha riconosciuto l'ammissibilità nei confronti dei dirigenti della fiscalizzazione prevista dal citato articolo 22 della legge n. 33 del 1980.

A seguito del pronunciato della Corte di

cassazione, si riteneva per certo che la direzione generale dell'INPS avrebbe rivisto il proprio atteggiamento ed avrebbe dato disposizioni alle proprie sedi provinciali affinché fossero abbandonate le azioni di recupero intraprese nei confronti delle aziende industriali che avevano applicato la fiscalizzazione nei confronti anche del personale dirigente.

Viceversa, ciò non si è verificato in quanto sembra che la direzione generale dell'INPS stia tuttora attendendo definitivi chiarimenti da parte del Ministero del lavoro e del Ministero del tesoro. Nelle more L'INPS continua tuttora a contestare la legittimità di una tale fiscalizzazione instaurando con tutte le aziende interessate un contenzioso che ha assunto dimensioni enormi, dato che il problema di cui trattasi è in discussione da oltre 6 anni e i costi per l'INPS sono ragguardevoli e lo saranno ancor di più con la probabile estensione del contenzioso da parte della generalità delle aziende, costrette, davanti ai nuovi provvedimenti sanzionatori in materia contributiva, a deferire la loro posizione per questo aspetto davanti alla magistratura.

Le decisioni che interverranno verosimilmente daranno, come hanno già dato, ragione alle aziende, sicché l'erario, oltre a sostenere il costo della fiscalizzazione corrente e pregressa, dovrà subire anche il danno delle spese giudiziarie per l'INPS.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede pertanto al Ministro in indirizzo se non ritiene utile impartire le necessarie istruzioni alla direzione generale dell'INPS affinché la fiscalizzazione venga riconosciuta anche per i dirigenti.

(3-01212)

PINTUS. — *Al Ministro delle finanze.* — Richiamata l'interrogazione 3-01104, in data 14 novembre 1985, con risposta in Commissione, rimasta inevasa a quasi un trimestre dalla sua presentazione, con la quale si chiedeva, tra l'altro, di conoscere l'orientamento del Ministro in merito ad una sua eventuale disponibilità a promuovere un progetto di cartografia numerica per l'avvio della totale automatizzazione del catasto, l'interrogante chiede di sapere:

1) se risponda a verità che, a seguito del recente pensionamento del direttore generale del catasto del Ministero delle finanze, l'*interim* della direzione generale sarebbe stato affidato al dottor De Ruvo, attuale presidente del comitato tecnico di valutazione dei progetti di automazione;

2) se sia fondato ritenere che il conferimento di detto incarico interinale prelude di fatto da un lato al conferimento entro breve termine delle funzioni corrispondenti e, dall'altro, ad un'implicita decisione negativa del Ministro relativamente al citato progetto di cartografia numerica per l'automatizzazione del catasto;

3) se il ritardo che si deve registrare nella risposta del Ministro alla ricordata interrogazione 3-01104 e il conferimento al dottor De Ruvo dell'incarico di reggenza della direzione generale del catasto siano da interpretare alla stregua di indizi, sintomatici della volontà ministeriale di sottrarre al controllo del Parlamento una decisione da adottarsi o, peggio, già adottata su materia cui gli interroganti riconnettevano grande rilievo, quale la creazione ed il successivo aggiornamento del catasto numerico.

(3-01213)

*Interrogazioni con richiesta  
di risposta scritta*

VASSALLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali valutazioni dia e quali provvedimenti intenda promuovere per aiutare la grave situazione del tribunale di Torino, nuovamente posta in luce con la relazione direttagli in data 25 gennaio 1986 dal presidente di quel tribunale a seguito di analoghe relazioni ed istanze rivolte dai precedenti presidenti al Ministero di grazia e giustizia sin dal 1981.

In particolare si chiede di conoscere:

a) a quale punto si trovino le iniziative volte alla soppressione, da più parti auspicata, di tribunali di periferia della stessa regione con indici di produttività trascurabili, ciò che permetterebbe la assegnazione del personale dipendente al tribunale di Torino e alle preture del circondario prive di titolare;

b) se non possano essere assegnati al tribunale di Torino, con rapida procedura, i cancellieri vincitori del recente concorso regionale in numero congruo per l'integrazione dell'organico, cronicamente deficitario;

c) se non si ritenga di bandire sollecitamente concorsi regionali anche per l'assunzione di segretari e coadiutori giudiziari;

d) quale sia la valutazione del Ministro in ordine alla proposta di conferimento anticipato delle funzioni giudiziarie agli uditori attualmente in tirocinio presso il tribunale di Torino.

(4-02589)

DE TOFFOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che la strada statale che congiunge la località Cima Gogna con la vallata del Corno-Sappada (provincia di Belluno) è fortemente pericolosa;

che gli elementi di rischio si accentuano nei periodi invernali per la caduta di valanghe ed in quelli primaverili del disgelo per la caduta di massi e per frane;

che anche nella rimanente parte dell'anno l'opera viaria non dà sufficienti garanzie di sicurezza;

che, a seguito degli eventi atmosferici dei giorni scorsi, tutta la vallata è rimasta isolata dal resto della provincia;

che ciò ha provocato gravi disagi e forti danni ai cittadini per i mancati interventi nel caso di immediate ed urgenti necessità, per i lavoratori pendolari occupati nelle aziende site nelle vallate limitrofe, per le attività produttive locali e particolarmente per quelle turistiche;

considerato:

che proprio per sopperire ai disagi derivanti dalla attuale, precaria situazione si è costruita una galleria dalla località Tarlisce alla località Ponte della Lasta;

che tale opera, anche se incompleta in quanto è necessaria la costruzione del secondo tratto, risolve in misura adeguata i problemi della sicurezza e della transitabilità di una parte del tracciato in tutto il periodo dell'anno;

che il traforo è stato completato circa un anno fa e che esso non è stato adibito al

traffico per la mancanza dell'impianto per la areazione e di quello per l'illuminazione,

l'interrogante chiede al Governo di conoscere:

se non ravvisi l'opportunità di intervenire affinché venga immediatamente resa agibile la galleria in oggetto;

se non intenda adoperarsi affinché siano predisposti adeguati finanziamenti per la realizzazione del secondo tratto.

(4-02590)

BERNASSOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Considerato:

che il tratto terminale della strada statale n. 92, strada Sarmentana, in Basilicata, versa in precarie condizioni in quanto frane, scivolamento di pendici, caduta di massi e fatiscenza di vecchie opere d'arte rendono oltremodo difficile la percorribilità della strada;

che il compartimento ANAS di Potenza, fin dal 20 luglio 1984, ha redatto un progetto di massima (n. 810) per la realizzazione di una strada al fondo valle in variante alla statale n. 92, costruita a cura della Cassa per il Mezzogiorno fino a Terranova del Pollino;

che il suddetto progetto ha avuto l'assenso della regione Basilicata ed il parere favorevole del consiglio di amministrazione dell'ANAS;

che il Ministero per i beni culturali e ambientali, dopo una istruttoria di diversi mesi, ha espresso parere negativo alla realizzazione dell'opera,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per sbloccare la situazione che non è ulteriormente sostenibile, se si tiene conto soprattutto che la strada statale n. 92 è l'unica strada di accesso al comune di Terranova del Pollino.

(4-02591)

GARIBALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la legge 16 luglio 1982, n. 452, ha, tra l'altro, modificato il quinto comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, stabilendo che «la Commissione consultiva

centrale delle armi esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi... nonchè su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, la importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione e l'uso delle armi»;

che, dopo l'entrata in vigore della predetta legge n. 452, sono state emanate, con manchevolezze tecnico-giuridiche di non scarso rilievo, numerose circolari concernenti le materie elencate nel comma dell'articolo 6 sopra citato così come modificato, senza chiedere il parere della commissione consultiva centrale;

che, al riguardo, lo stesso Ministero dell'interno ha giustificato la mancata richiesta del parere sostenendo come la commissione sia un organo meramente consultivo abilitato ad esprimere pareri squisitamente tecnici in materia di armi per cui «vanno sottoposti al parere obbligatorio e non vincolante... soltanto problemi e argomenti di natura tecnica che devono costituire il supporto di regolamentazioni amministrative a carattere generale...», esulando da tale procedura ogni altra questione implicante aspetti organizzatori o prassi giuridico-amministrative degli organi centrali e periferici della pubblica sicurezza;

constatato che l'onnicomprensività dell'elencazione di cui alla «novella» del 1982 lascia chiaramente intendere come il legislatore abbia voluto che ogni norma, anche a rilevanza interna, oltre quelle a rilevanza esterna, comunque attinente al settore armi debba essere in ragione dell'alto tecnicismo della materia sottoposta al parere obbligatorio della commissione armi la quale, raggruppando competenze nel settore dell'industria, dell'artigianato e del commercio, oltre alle competenze tecnico-militari e giuridiche, è del tutto idonea a dare garanzie di adeguata interpretazione dei complessi fenomeni del settore,

l'interrogante, al fine di dirimere i dubbi cui si è fatto cenno in premessa, chiede di sapere se non si ritenga di dover esprimere una chiara interpretazione della lettera del-

l'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, così come modificata dalla legge 16 luglio 1982, n. 452, circa le effettive attribuzioni conferite alla commissione consultiva centrale delle armi, tenuto conto anche dei rilevanti interessi produttivi, economici e commerciali e dei singoli utenti.  
(4-02592)

SIGNORELLI. — *Al Ministro della sanità.*  
— Premesso:

che il primo piano sanitario nazionale (contenente le norme, le disposizioni e gli indirizzi programmati in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 833 del 1978 o legge di riforma sanitaria, istitutiva del servizio sanitario nazionale), sia pure con un ritardo di sei anni sui tempi previsti, è divenuta legge dello Stato dal 1° gennaio 1986 e si svilupperà nell'arco dei prossimi tre anni;

che ad esso dovranno corrispondere i piani sanitari regionali;

che, nel frattempo, le regioni, nonostante i compiti istituzionali loro assegnati da detta legge di riforma, non hanno provveduto a tutti gli adempimenti in essa contenuti, anche se in assenza dei relativi piani sanitari regionali;

che, specialmente per quanto attiene la medicina riabilitativa, i servizi per la longodegenza, per i malati in fase preterminale e per gli anziani abbandonati o non autosufficienti, non si è mai provveduto adeguatamente;

che dette regioni continuano a consumare ingenti risorse economiche per le spese fisse per il mantenimento di strutture ospedaliere inefficienti, quando non utilizzate o sotto utilizzate, senza aver provveduto alla loro riconversione per gli interventi sopraccitati,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti nel frattempo si intendano prendere con priorità assoluta per risolvere la drammatica e disumana condizione dei singoli individui, delle loro famiglie e della collettività e per soddisfare un fabbisogno che soltanto nella regione Lazio supera le 10.000 unità, promuovendo la costituzione dei relativi posti letto di assistenza specifica. Quanto sopra nella considera-

zione dei tempi lunghi previsti per l'attuazione di un intervento organico finalizzato, considerando la enorme confusione che attiene al sistema sanitario nazionale in attesa che venga riformato.

(4-02593)

VASSALLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del Ministero e dei comandi di polizia per assicurare maggior protezione agli abitanti della città di Palermo contro il numero crescente ed intollerabile delle rapine che quotidianamente si verificano in detta città. Ciò anche in relazione a quanto denunciato l'11 febbraio sera in una trasmissione radiotelevisiva dall'ex sindaco, dottor Elda Pucci.

Si chiede di conoscere, inoltre, se, al riguardo, il Ministero sia in possesso di particolari elementi di valutazione.

(4-02594)

PALUMBO. — *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso:

che con l'interrogazione 4-01370 venivano dall'interrogante evidenziati i notevoli danni che le avversità atmosferiche del mese di novembre 1984 avevano provocato in molti comuni della provincia di Messina;

che con la successiva interrogazione 4-01495 l'interrogante chiedeva che il comune di Gallodoro fosse riconosciuto alluvionato e fossero disposti gli opportuni aiuti finanziari;

che il 2 marzo 1985 il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile rispondeva che era ancora in corso da parte delle prefetture l'individuazione dei danni allo scopo di stabilire l'entità delle provvidenze da concedere a ciascun comune danneggiato;

che sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1985, n. 285, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 1985, da cui risulta che il comune di Gallodoro è stato escluso dall'elenco dei comuni danneggiati,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi della esclusione del comune di Gallodoro;

le misure che si intendono adottare per ovviare ai disagi che i cittadini di quel comune hanno, comunque, dovuto subire.

(4-02595)

COLELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Considerato lo stato di liquidità delle gestioni aziendali delle industrie di conserve alimentari ed il rischio di possibili insolvenze;

rilevata l'esposizione debitoria dell'industria conserviera, in dipendenza delle forniture di pomodoro, contenitori metallici, cartoni, eccetera;

ricordato che il settore delle conserve alimentari vegetali rappresenta la principale attività produttiva ed è fonte di reddito per decine di migliaia di addetti e per le relative famiglie;

visto che non c'è e non ci può essere una disponibilità a definire un accordo interprofessionale per il 1986, sulla base di un obiettivo industriale di trasformazione attestato sul *plafond* di 25 milioni di quintali di pomodoro (allo stato attuale, infatti, non sussistono le condizioni per avviare una programmazione produttiva futura, se non troveranno soluzione coerente le problematiche del settore connesse alle note eccedenze e una nuova politica di riassetto, tesa al riequilibrio del mercato),

l'interrogante chiede un efficace intervento governativo per rilanciare il comparto mediante piani di riassetto settoriale e, nel contempo, decisioni tempestive al fine di evitare preoccupanti turbamenti.

(4-02596)

CASCIA, POLLASTRELLI, COMASTRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso:

che alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette delle Marche tra cui quello di Jesi (Ancona), hanno disposto controlli fiscali nei confronti di associazioni e circoli sportivi, culturali, politici e ricreativi;

che oggetto di tali controlli sono le cessioni dei beni e la prestazione di servizi, effettuate a favore dei soci, con particolare riferimento al servizio del bar, che vengono considerati in esercizio di impresa e quindi di natura commerciale;

che ciò è in palese contrasto con la legislazione vigente e particolarmente con l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973 e con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 594 del 29 dicembre 1982 (con retroattività 1974), i quali confermano non essere considerate di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (nei quali rientra il servizio del bar) effettuate a favore dei propri soci in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali e sportive,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti chiarificatori si intende assumere nei confronti di uffici che manifestano di interpretare non correttamente la normativa vigente.

(4-02597)

**GUARASCIO, COMASTRI, CROCETTA, CASCIA, MARGHERITI, BIRARDI, MARTORELLI.** — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e degli affari esteri.* — Premesso:

che le previsioni di produzione di agrumi della campagna in corso indicano un aumento complessivo di circa 4,5 milioni di quintali rispetto alla campagna 1984-85 ed in particolare un aumento pari al 17 per cento per le arance, al 12 per cento per i limoni e al 15 per cento per i mandarini;

che alle previsioni di aumento della produzione non corrispondono previsioni altrettanto positive di commercializzazione e che, anzi, si teme una diminuzione nelle esportazioni con ritiri del prodotto dal mercato e, di conseguenza, con gravi danni, ancora una volta, per i produttori e le produzioni del Mezzogiorno;

che la fiera agrumaria di Reggio Calabria, «l'unica manifestazione specializzata del settore esistente non solo in Italia, ma anche nei paesi della Comunità europea e del bacino del Mediterraneo, di rilevante importanza sia per l'economia agricola nazionale, sia per i paesi produttori, sia per i paesi consumatori, tanto che gode del patrocinio dei Ministeri dell'agricoltura e degli

affari esteri» (così recita il catalogo di presentazione), è da oltre 10 anni priva del consiglio di amministrazione e da tempo, ormai, non più punto di incontro tra gli operatori economici del settore;

che l'entrata nel MEC della Spagna e del Portogallo pone all'agrumicoltura italiana nuovi e più pressanti problemi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se si intende procedere, così come da impegni presi, agli adeguamenti, a suo tempo richiesti dalle unioni nazionali delle associazioni dei produttori, al piano agrumario n. 2, la cui applicazione continua ad essere gestita in modo burocratico e senza alcune progettualità;

2) se e come si intende intervenire nei confronti delle regioni Calabria e Sicilia affinché le stesse — come vuole la legge — si avvalgano delle associazioni dei produttori e delle loro unioni nella gestione del piano stesso;

3) quali azioni si intendano promuovere per sviluppare la commercializzazione dei prodotti agrumari sui mercati europei e terzi;

4) se e come si intende intervenire nel settore delle trasformazioni industriali per rendere meno difficoltosa la contrattazione e lo svolgimento della campagna agrumaria;

5) se, infine, intendono intervenire, oltre che per sanare la non più tollerabile situazione che si è determinata nella direzione della fiera agrumaria di Reggio Calabria, anche al fine di contribuire alla stessa un effettivo ruolo promozionale all'interno della Comunità, adeguando strutture e programmi alla nuova situazione che si è determinata con l'entrata nel MEC della Spagna e del Portogallo.

(4-02598)

**FRANCO.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso che il giudice sportivo, in relazione alla gara del campionato di pallacanestro serie A1 Opel Viola Reggio Calabria - Silverstone Brescia, disputata il 5 febbraio 1986, ha deciso gravissime, ingiuste sanzioni contro la società reggina con la squalifica del campo di Reggio Calabria per

2 giornate di gare e la squalifica del giocatore reggino Massimo Bianchi per una giornata di gara oltre l'ammonimento dell'allenatore;

considerato che i gravi provvedimenti di quel giudice non sono rispondenti a quanto si è verificato in campo e sono fortemente lesivi degli interessi della società Opel Viola Reggio Calabria che si batte onorevolmente per la permanenza nel campionato di serie A1;

rilevato che alla società Opel Viola Reggio Calabria viene imposto di giocare le due gare, per la squalifica del campo, a Caserta, Rieti o Brindisi la prima e a Rieti o Roma la seconda, mentre alla società Granarolo di Bologna — che ha avuto la stessa punizione dell'Opel Viola, ma per gravi incidenti culminati nella sospensione della gara — viene permesso di giocare a Forlì non molto distante dal proprio campo,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative — e con la dovuta, massima sollecitudine — intenda adottare l'onorevole Ministro al fine di evitare che provvedimenti di questo tipo offendano i sani principi dello sport e colpiscano la Opel Viola con il preciso disegno di far retrocedere una squadra prestigiosa e bandiera dello sport calabrese.

(4-02599)

**GUARASCIO, ALBERTI, DE SABBATA, PASQUINO, MARTORELLI, PINGITORE.** — *Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che la Camera dei deputati ha inserito all'articolo 5 della legge finanziaria un emendamento che prevede «entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge», la nomina di un commissario *ad acta* per la predisposizione dei conti consuntivi alla regione Calabria relativi ai primi due esercizi finanziari ed entro 120 giorni dalla nomina una relazione sulle carenze contabili amministrative della regione stessa;

che, in seguito a questa decisione, il consiglio regionale della Calabria ha approvato, a maggioranza, i conti consuntivi per l'anno 1974 malgrado, dopo una verifica degli stessi per campione (appena 6 capitoli su 455 del bilancio in gestione riguardante la

spesa), venisse dichiarato a verbale «che l'esame dei capitoli di spesa 15, 21, 24, 64, 176 e 203 ha messo in evidenza il non rispetto da parte degli amministratori delle più elementari norme di correttezza amministrativa» e che «i capitoli controllati spesso sono sprovvisti delle delibere di autorizzazione della spesa, dei relativi mandati di pagamento, eccetera» e malgrado la stessa maggioranza dei revisori abbia, a proposito delle suddette osservazioni, dichiarato a verbale che «pur condividendo i rilievi mossi al conto consuntivo relativo all'esercizio 1974, scaturiti da constatazioni incontrovertibili, ritengono, comunque, di differenziare la posizione esprimendo parere favorevole»;

che simile comportamento in aperta violazione di precise norme di legge manifesta arroganza e pervicace volontà di continuare come nel passato e con ulteriore e grave danno per la Calabria e per lo stesso ruolo del governo regionale;

che all'ordine del giorno dei lavori del consiglio regionale è iscritta l'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio 1975, il quale «presenta, sostanzialmente, le stesse irregolarità amministrative e di legittimità già evidenziate nella relazione sul rendiconto generale per l'esercizio 1974», così come è stato rilevato dal collegio dei revisori dei conti,

gli interroganti chiedono di sapere:

a) quali iniziative si intendano assumere per evitare che sia normalizzata una situazione di così grave violazione delle leggi della Repubblica;

b) se il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali non ritenga opportuno riferire, con l'urgenza che la gravità della situazione richiede, alla Commissione bicamerale per le regioni perchè, al di là dei poteri conferitigli dall'articolo 126 della Costituzione in caso di «gravi violazioni di legge», la stessa possa innanzitutto conoscere e dibattere le misure necessarie per correggere abusi e inadempienze e restituire alla regione quel ruolo e quel prestigio indispensabili, e finora fortemente offuscati, perchè i gravi e drammatici problemi economici, sociali e della democrazia in Calabria siano affrontati e avviati a soluzione.

(4-02600)

**Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01208, dei senatori Gualtieri e Ferrara Salute, sullo stato di attuazione della legge 23 maggio 1981, n. 91, concernente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.

**Ordine del giorno  
per la seduta di giovedì 13 febbraio 1986**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 13 febbraio, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, terzo comma del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei

collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello (1675).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 788, recante proroga di termini e interventi urgenti per la rinascita delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (1630).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (1628).

Norme per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno (1014).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 789, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale (1629).

Ordinamento della finanza locale (1580).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA  
Consigliere preposto alla direzione del  
Servizio dei resoconti parlamentari